

Lorenzo Fronte (a cura di)

Compagni di diritti

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità spiegata ai bambini delle scuole primarie

Erickson
LIVE



EDITING

DAVIDE BORTOLI

IMPAGINAZIONE

ANDREA MANTICA

RAISSA POSTINGHEL

IMMAGINE DI COPERTINA

IL TRENO DI COMPAGNI DI DIRITTI

COPERTINA

GIORDANO PACENZA

© 2017 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

Via del Poppeto 24

38121 TRENTO

Tel. 0461 950690

Fax 0461 950698

www.erickson.it

info@erickson.it

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo effettuata, se non previa autorizzazione dell'Editore.
È consentita la fotocopiatura delle schede operative contrassegnate dal simbolo del © copyright, a esclusivo uso didattico interno.

Lorenzo Fronte (a cura di)

Compagni di diritti

*La Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità spiegata ai bambini delle scuole primarie*

In collaborazione con

Gavina Arru

Daniela Barichello

Anna Castiglioni

Maria Giampetruzzi

Giampaolo Martinelli

Anna Pajetta

Donatella Pasti

Fabio Pieriboni

Massimo Torresin

Supervisione Easy to read

Oswaldo Cumbo





Vivi. Scrivi. Pubblica. Condividi.

La nuova linea editoriale di Erickson che dà voce alle tue esperienze

È il progetto firmato Erickson che propone libri di narrativa, testi autobiografici, presentazioni di buone prassi, descrizioni di sperimentazioni, metodologie e strumenti di lavoro, dando voce ai professionisti del mondo della scuola, dell'educazione e del settore socio-sanitario, ma anche a genitori, studenti, pazienti, utenti, volontari e cittadini attivi.

Seleziona e pubblica le esperienze, le sperimentazioni e le idee che questi protagonisti hanno sviluppato e realizzato in ambito educativo, didattico, psicologico e socio-sanitario, per dare loro la possibilità di condividerle attraverso la stampa tradizionale, l'e-book e il web.

Sul sito www.ericksonlive.it è attiva una community dove autori e lettori possono incontrarsi per confrontarsi, dare e ricevere suggerimenti, scambiare le proprie esperienze, commentare le opere, trovare approfondimenti, scaricare materiali. Un'occasione unica per approfondire una serie di tematiche importanti per la propria crescita personale e professionale.

Indice

<i>Introduzione</i>	9
1. Illustrare	15
2. Scaldare	25
3. Ragionare	31
4. Chiarire	35
5. Discutere	39
6. Citare	53
7. Introdurre	65
8. Spiegare	73
9. Ripercorrere	91
10. Salutare	109
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	111
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità	127

Lorenzo Fronte è sociologo e educatore. Lavora come consulente, formatore e ricercatore a orientamento psicosociologico. Si è occupato di accompagnare il percorso di «Compagni di diritti» e ha curato la stesura di questo testo. www.lorenzofronte.it

Gavina Arru, Daniela Barichello, Anna Castiglioni, Maria Giampetruzzi, Giampaolo Martinelli, Anna Pajetta, Donatella Pasti, Fabio Pieriboni, Massimo Torresin sono alcuni dei volontari di Anffas Onlus di Varese che hanno portato avanti il progetto «Compagni di diritti» e che hanno deciso di collaborare anche alla redazione di questo volume.

Oswaldo Cumbo è psicologo e supervisore presso Fondazione Renato Piatti, ente a Marchio Anffas di Varese. È formatore certificato Easy to read e si è occupato della formazione dei volontari sul linguaggio Easy to read e della supervisione del relativo testo.

ANFFAS ONLUS DI VARESE è un'Associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Esiste con continuità a Varese dal 1978. Da 40 anni promuove iniziative di sensibilizzazione e impegna risorse umane e finanziarie per realizzare progetti per garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie una migliore qualità di vita e il raggiungimento dei loro diritti.

www.anffasvarese.it

*In ricordo di Annina Pajetta
volontaria di Anffas Onlus di Varese*

Introduzione

Questo libro vuole raccontare dei bambini con disabilità che vanno a scuola... anzi, vuole raccontare dei bambini. Tutti i bambini devono poter andare a scuola!

Con questo progetto sono state proposte alcune attività che hanno coinvolto i bambini e li hanno aiutati a riflettere sui diritti propri e altrui.

L'approvazione in ambito internazionale e la successiva adozione in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ha segnato un momento importante perché ha disegnato un quadro con un valore normativo e teorico che costituisce un riferimento imprescindibile per chi si trova ad affrontare i temi che riguardano l'inclusione di persone con disabilità.

Per questa ragione Anffas Onlus si è impegnata sia a livello nazionale che in ambito locale a diffondere i contenuti della Convenzione presso la propria base associativa, tra le persone con disabilità intellettiva e relazionale, tra i volontari e gli operatori. Negli ultimi

anni ha organizzato numerose attività formative, di promozione e editoriali che hanno avuto il comune obiettivo di far diventare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità un diffuso strumento di lavoro per i servizi e di consapevolezza per le persone a cui essa è rivolta.

Uno dei lavori proposti da Anffas Onlus di Varese è stato il progetto «Compagni di diritti», nato da una duplice esigenza:

- quella, in primo luogo, di portare all’attenzione dei bambini della scuola primaria le questioni dell’inclusione, dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di quelli delle persone con disabilità, dando loro l’occasione di affrontare questi temi sin dalle prime esperienze di socialità esterne alla famiglia;
- e quella, non meno importante, di formare alcuni soci, volontari e simpatizzanti sui temi della Convenzione in modo da poter essere, negli ambiti sociali, relazionali, lavorativi e associativi o di rappresentanza, competenti promotori dei diritti in essa contenuti.

A partire da questi obiettivi, Anffas Onlus di Varese ha ideato e realizzato un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria, articolato in attività animate da volontari adeguatamente formati e centrate sulla conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e su quelli delle persone con disabilità.

Nel 2012 ha così preso avvio «Compagni di diritti» con un corso di formazione iniziale rivolto a un gruppo di volontari Anffas. Scopo del corso è stato quello di formarli a una metodologia adeguata all’intervento nella scuola primaria costruendo un percorso adatto all’età dei bambini e finalizzato alla presentazione e alla riflessione sulle Convenzioni ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e quella sui diritti delle persone con disabilità. Ne è scaturita la progettazione di attività rivolte alle classi quarte e quinte, da realizzare in un incontro della durata di due ore e condotto da una coppia di animatori.

Naturalmente un incontro non esaurisce il tema dell'inclusione, ma vuole essere uno spunto per destare l'interesse di alunni e insegnanti e «provocarli» affinché proseguano in autonomia il lavoro e la discussione. Si è quindi iniziato a incontrare i bambini contattando le scuole della provincia, proponendo loro il progetto e concordando tempi e modi dell'intervento nelle classi individuate. Durante tutto l'anno scolastico il lavoro degli animatori volontari è stato supervisionato attraverso rielaborazioni degli incontri e degli strumenti utilizzati.

Negli anni successivi il progetto è stato proposto in diverse scuole fino all'anno scolastico 2014-2015: grazie all'impegno di 16 animatori volontari si sono realizzati incontri in 47 classi quarte e quinte della Provincia di Varese con il coinvolgimento di circa mille bambini. Con questo libro, attraverso racconti, aneddoti e descrizioni vorremmo accompagnare il lettore all'interno del percorso del progetto, facendo intuire quanto vissuto dagli animatori-volontari e quanto scaturito dai bambini che vi hanno preso parte.

Non ci interessa il solo racconto del progetto, con l'illustrazione di obiettivi, la descrizione dei risultati raggiunti e la presentazione delle attività svolte. Per questo, forse, potrebbero bastare le poche righe qui sopra. Ci piacerebbe, invece, raccontare in che modo è avvenuta quella «magia» che è la relazione tra adulti e un gruppo di bambini che, per due ore del tempo scolastico, hanno provato a giocare attorno a temi molto seri e importanti, dimostrando, se ce ne fosse ancora bisogno, che con i bambini si possono trattare anche questioni piuttosto difficili come le differenze tra le persone, i diritti e l'inclusione.


Il libro è suddiviso in 10 capitoli, ognuno dei quali rappresenta, in sequenza, un momento dell'incontro svolto nelle classi: alcuni di questi sono veri e propri giochi che vengono proposti, altri sono attenzioni altrettanto importanti nell'economia della proposta. Così come avviene durante il lavoro degli animatori nelle scuole, il libro propone un percorso al lettore attraverso contributi di tipo diverso.

1. *Illustrare*. Così come ai bambini si spiega come si svolge l'incontro, qui si inizia con un racconto di Massimo Torresin che narra l'esperienza del progetto.
2. *Scaldare*. Durante l'incontro ci si presenta per «scaldare l'ambiente» e conoscerci un po'. In questo capitolo Anffas Onlus viene presentata con un testo a cura di Anna Castiglioni e Donatella Pasti.
3. *Ragionare*. Se con i bambini si chiede loro cosa pensano sia un diritto, qui proviamo a dire che cosa è un diritto, così come ne abbiamo discusso durante i corsi di formazione.
4. *Chiarire*. Analogamente a quanto fatto con i diritti, si approfondiscono le Convenzioni ONU.
5. *Discutere*. Durante l'incontro con i bambini si propone il gioco «Mazzo di carte», che tratta della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e che qui viene riprodotto insieme a un testo di Maria Giampetruzzi e Gavina Arru.
6. *Citare*. Attraverso il gioco «Mazzo di carte» emergono alcuni significati degli articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
7. *Introdurre*. «C'è differenza» è tratta da una fiaba di Hans Christian Andersen con un adattamento di Maria Giampetruzzi così come è stata proposta ai bambini nell'incontro. Qui con una breve riflessione sui significati delle parole *Differenza*, *Diversità* e *Disabilità*.
8. *Spiegare*. Un adattamento del gioco «Indovina l'articolo» che viene proposto ai bambini per ragionare sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e uno scritto di Gavina Arru e Maria Giampetruzzi su questo tema.
9. *Ripercorrere*. Durante l'incontro nelle scuole si ripercorre il lavoro fatto per fare sintesi insieme ai bambini; qui ci proviamo con un racconto di Anna Pajetta e Gianpaolo Martinelli, che prende spunto dall'esperienza di «Compagni di diritti».

10. *Salutare*. Il momento del saluto finale con i bambini consiste nel lasciare in dono alcuni oggetti simbolici e rappresentativi di Anffas. Chiudiamo il libro con alcuni riferimenti bibliografici e sitografici, con i testi delle Convenzioni ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sui diritti delle persone con disabilità.

Ogni capitolo inizia con un box che descrive il momento dell'incontro con i bambini, così come viene proposto dai volontari: l'insieme di queste attenzioni e istruzioni per il lavoro rappresenta una sorta di vademecum per l'animatore.

Il libro è rivolto a chiunque sia interessato ad approfondire il progetto «Compagni di diritti» e i temi relativi all'inclusione delle persone con disabilità, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In particolare abbiamo scelto di dedicare alcune parti ai bambini utilizzando una grafica e un simbolo a loro dedicati e di scrivere tutti i capitoli anche nel linguaggio Easy to read, progettato in modo da rendere facile da leggere testi che, altrimenti, non sarebbero accessibili ad alcune persone, nonostante il contenuto possa essere di loro interesse (<http://easy-to-read.eu/?lang=it>):



Se sei un bambino le pagine con questo simbolo sono state pensate per te.



Questo disegno indica le pagine scritte in un linguaggio accessibile a tutti.

1. Illustrare

Come si svolge l'incontro

Agenda

Si spiega ai bambini che cosa si farà durante l'incontro:

- Vi vorremmo proporre una specie di viaggio attraverso i diritti di tutti, i diritti dei bambini e i diritti delle persone con disabilità.
- Percorreremo alcune tappe fermandoci su argomenti che riguardano questi diritti.
- Lo faremo proponendovi alcuni giochi.
- Parleremo insieme ascoltando le opinioni di tutti.

«Compagni di diritti»

Testo di Massimo Torresin

Un giorno, nel 2007, la mia famiglia si recò a Milano in una comunità perché i miei genitori avevano intenzione di adottare una bambina. Io ero dai miei nonni a Como e avevo cinque anni, infatti non avevo ancora capito bene come era potuto accadere questo. Nel pomeriggio la mia famiglia arrivò a casa dei nonni; quando vidi una bambina, ancora da me sconosciuta, in braccio a mia mamma, mi ingelosii un po' però poi capii che era una nuova sorellina, quindi mi ritornò il sorriso.

I miei familiari le scelsero il nome: la mia sorellina fu chiamata Valentina anche se il suo vero nome era Jia Qui. Passarono gli anni e a otto anni capii che non era uguale a noi: aveva gli occhi a mandorla, le orecchie piccoline e il naso schiacciato.

Valentina aveva quattro anni però si capiva che era più bassa del previsto e non sapeva neanche parlare bene, faceva solo dei versi e alcune volte si avvicinava alla parola mamma!!

Con Lei andavo d'accordo, alcune volte litigavamo ma subito dopo mi pentivo e Le chiedevo scusa, così tornavamo felici.

Valentina aveva un carattere favoloso che avrei voluto io: solare, felice, gentile e, se litigavamo per un gioco, alla fine me lo lasciava sempre.

Capii che non era della stessa nostra nazionalità e che aveva dei problemi. Solo a nove anni scoprii la sua bruttissima storia che ora mi dispiace anche raccontare. I suoi genitori la lasciarono nella comunità perché nella sua nazione (Cina) non erano accettati due figli per cui l'avrebbero uccisa!!!!

Però si può pensare che i suoi genitori naturali l'abbiano lasciata nella comunità perché pensavano che una figlia con dei problemi mentali non serviva.

Io Le voglio bene comunque, perché anche se ha dei problemi è una persona uguale a noi e noi dobbiamo aiutarla per farglielo sembrare così. Anche se ha la sindrome di Down, è una bambina molto intelligente secondo me. Adesso ne ha sette di anni e ha ritardato la scuola elementare di un anno.

Io la sto aiutando molto a scrivere le lettere e a leggere i numeri perché sappiamo tutti che farà molta fatica a imparare i programmi scolastici.

Così ho raccontato la storia di mia sorella e, vivendo in prima persona con una bambina con dei problemi, ho riflettuto cosa significa vivere con degli handicap.

Sono felice che si siano formate delle società che aiutano le persone con problemi: mentali, psicologici e fisici e che fanno capire che essi sono uguali a noi e hanno gli stessi diritti come quello della salute, della vita, di essere protetti e di avere un'educazione positiva.

Spero che queste società vadano avanti e riescano a far percepire il messaggio che vogliono dare.

È stato scritto da un bambino di quinta primaria e le parole sono le sue, originali: è stata apportata soltanto qualche correzione grammaticale. È stato scelto come tema in classe tra i titoli: «In gita» e «I diritti dei bambini, in particolare dei disabili: le mie riflessioni in proposito».

Ma da cosa nasce tutto ciò?

«Compagni di diritti» è il progetto ideato da Anffas Onlus di Varese con lo scopo di portare nelle scuole e diffondere tra i bambini le Convenzioni ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sui diritti delle persone con disabilità.

Diciamo subito che Anffas Onlus è un'Associazione di famiglie che si occupa di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Fondata nel 1958 a carattere nazionale, ora opera con autonome Associazioni locali in ogni città e provincia d'Italia. Esercita la sua attività tutelando le persone con disabilità intellettiva e relazionale e promuovendo la loro inclusione nella società.

Proviamo a mettere in fila le parole dell'ultima frase scritte con la maiuscola: Famiglie, Persone, Disabilità. Se proviamo a rileggere il tema le troviamo legate una all'altra: è la Famiglia che decide di accogliere una Persona nuova, felice di venire al mondo e che si sente

accolta e riconosciuta nonostante la Disabilità. Non è una condizione che riguarda solo lei ma è condivisa ed è meritevole di attenzione da parte della Famiglia e della Società, che «*insieme aiutano le persone con problemi: mentali psicologici e fisici*».

È il primo passo verso l'inclusione. Si possono spendere tante parole per spiegarne una sola, ma credo che il disegno qui a fianco spieghi cosa sia l'inclusione meglio di tanti discorsi.

Proseguiamo nel racconto di che cosa è stata e che cosa rappresenta questa esperienza.


Come per tutte le cose bisogna prepararsi, intendo dire semplicemente che è bene programmarsi prima di fare una cosa nuova. Nel nostro caso ha significato mettere insieme un gruppo di persone che condividono l'impegno dell'Associazione e che hanno pensato di diffondere presso le Scuole i principi fondamentali delle Convenzioni ONU sui diritti dei bambini e sui diritti delle persone con disabilità.

Si è cominciato quindi con la formazione per conoscere come e cosa diffondere di questi principi. Da subito si è valutato di costruire degli strumenti didattici accessibili, piacevoli e di stimolo per i bambini durante gli incontri.

Vediamo quindi come si è costruito ogni incontro.

Si incomincia con la presentazione dell'Associazione — qualche parola l'abbiamo già spesa sopra — e poi nelle classi si invita ciascuno a presentarsi con il «giro dei nomi».

Durante il «giro dei nomi» la curiosità dei bambini è attratta dagli spicchi del cerchio di cartone posto al centro della classe. Il cerchio (rappresentato nella copertina di questo libro) è diviso in spicchi, ognuno dei quali riporta un disegno che sta a indicare le fasi dell'incontro, proposto come un percorso a tappe. Così «si scalda» l'ambiente e si inizia chiedendo ai bambini che cosa fa loro venire in mente la parola diritto, che cosa è un diritto e perché a questo si deve associare un dovere.



A questo punto si costruisce l'impalcatura della Convenzione, l'insieme di regole che stabiliscono che cosa è giusto. Ora si tratta di tradurre, ma come? Giocando con il «Mazzo di Carte».

Diciamo la verità: è proprio un bel gioco. Permette ai bambini di scoprire che tante cose che appartengono al loro mondo sono accompagnate da regole precise che danno garanzie, ma obbligano anche al rispetto: ci sono i diritti e i doveri. I bambini dimostrano attenzione e spontaneità, parlano liberamente facendo anche degli esempi e gli incontri finiscono in allegria. A loro la consapevolezza

di aver imparato qualcosa di diverso, di importante, anche se oggi non ancora così vicino alla loro esistenza, a noi adulti la speranza che questo incontro rimanga loro impresso. Certo è importante poi fare in modo che non si disperda: è come un vaccino al quale bisogna poi far seguire il richiamo perché acquisti efficacia.

Facciamo un piccolo passo indietro; si è detto che occorre prepararsi. Il modo migliore è fare le prove generali. Vi assicuro che i volontari adulti coinvolti si sono veramente immedesimati nella parte con impegno, proprio come quando gli attori provano e riprovano prima di andare in scena. In questo caso non le battute, ma «studiate» una buona accoglienza, il linguaggio da utilizzare per proporre i giochi, la fiaba, la partecipazione al dibattito. La prima volta poi è stato bello assistere all'incontro dei volontari; è come il giocatore che guarda la partita dalla panchina e, al termine dell'incontro, capisce che anche lui è pronto per entrare in campo.

Ma torniamo alle carte. Prendiamone una a caso, ad esempio quella che riporta la seguente domanda: «Nel caso in cui i genitori di un bambino si separino come si fa a stabilire con chi dovrà abitare il figlio?». Tema più che mai attuale, che scatena facilmente il dibattito e le osservazioni dei bambini. È l'articolo 3 che dà la risposta a questa domanda: «il superiore interesse del bambino» deve guidare gli adulti, siano i genitori oppure le Istituzioni preposte, nelle decisioni che li riguardano. Ci si ferma sì nello specifico della domanda, ma si esplora «il superiore interesse del bambino» anche nelle altre fasi della vita.

Mai banali i punti di vista dei bambini: semplici, genuini e chiari, espressi in un ambiente che non crea imbarazzo. L'invito che vi rivolgo ovviamente è quello di leggere tutte le domande scritte sulle carte e i relativi articoli a cui fanno riferimento e nei quali si trova la risposta. È un modo simpatico e diverso per leggere o rileggere la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC).



Giocate le 10 carte, siamo a metà strada o a metà dell'opera. Siamo all'interno di un'aula, un gruppo di persone, adulti e bambini, ormai affiatato, riflette sui comportamenti da assumere per rispettare i diritti che appartengono a tutte le persone.

L'ambiente ora è maturo, pronto per approfondire la riflessione: proponiamo la lettura di una fiaba dal titolo «C'è differenza» di Hans Christian Andersen. Ovviamente vi invito a leggerla con attenzione, la trovate all'interno del libro.

La fiaba vuole rappresentare un «passaggio». Si chiede ai bambini di passare da un ragionamento semplice a uno un po' più articolato: sforzarsi di cogliere alcuni concetti come la differenza e la diversità e di trasportarli dalla natura rappresentata nella fiaba, alla persona e al suo pensiero. Si arriva, alla fine, a comprendere e a cogliere le differenze e a stabilire che, anche quando esistono, vanno accolte. Ecco allora che emerge di nuovo il collegamento con le regole.

Ricordo che per spiegare questo passaggio, cioè l'esigenza di «scrivere nuove regole» contenute nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), dicevo ai bambini che è come quando si spiega una cosa e non si capisce. In quel caso te la rispiego meglio, allargo il significato.

Anche se dovrebbe essere chiaro che quando si parla di persone si intende tutte le persone, a scampo di equivoci «il legislatore» ha ritenuto opportuno scrivere delle nuove regole, più specifiche per i bambini e per le persone con disabilità. Come dire: la differenza e la diversità non impediscono l'applicazione delle regole, queste sono state scritte appositamente per accogliere tutti nella giusta misura. Ricordate il tema? «*lo le voglio bene comunque...*» Se penso così, quelle regole sono già dentro di me, ma che bello scoprire che c'è un riconoscimento di alto valore e che sto pensando nel modo giusto!

Eccoci allora all'ultimo gioco che suggella questo passaggio. I bambini leggono la descrizione dell'articolo, nello specifico che cosa riguarda, di che cosa parla e, insieme a un compagno, scoprono quale sia l'articolo corrispondente. Facciamo un esempio: la descrizione che recita «questo articolo spiega che le persone con disabilità possono scegliere dove vivere» è relativo all'articolo 19: «Vita indipendente e inclusione nella società».

Siamo arrivati alla fine, ripercorriamo con i bambini le tappe, i contenuti dell'incontro, il significato delle Convenzioni e l'importanza della conoscenza.

I saluti e i ringraziamenti sono sempre importanti, lo facciamo lasciando a ciascun bambino del materiale preparato (gadget associativi, copie della fiaba e le Convenzioni per le insegnanti) che ricordi loro la giornata in segno di riconoscenza e speranza.



Anffas Varese è un'associazione.

Anffas Varese si occupa
di diritti di persone con disabilità.

Anffas Varese ha inventato **Compagni di diritti**.

Compagni di diritti è il nome di un Progetto.

Una Convenzione è un accordo tra le Nazioni.

L'ONU è l'organizzazione delle Nazioni Unite.

L'ONU ha fatto una Convenzione
che riguarda le persone con disabilità intellettiva.

«Compagni di diritti» serve
per spiegare questa Convenzione
ai bambini.

Un gruppo di volontari ha fatto Compagni di diritti.

Il **gruppo di volontari** ha imparato

la Convenzione ONU sui diritti delle **persone** con disabilità.

Il gruppo di volontari ha inventato **alcuni giochi**.

I giochi servono per spiegare

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
ai bambini delle scuole primarie.

Il gruppo di volontari ha giocato

con i bambini delle scuole primarie.

2. Scaldare

Come si svolge l'incontro

Giro dei nomi

Entrare in una classe con bambini che non si conoscono e non ti conoscono non è semplice, quindi abbiamo immaginato un gioco che permetta un'iniziale conoscenza, «scaldi l'ambiente» e proponga una modalità di lavoro differente da quella scolastica.

Si consegna a ogni bambino un foglietto e si mettono a disposizione dei pennarelli colorati e dello scotch.

Si spiega il gioco indicando a ognuno di scrivere sul foglietto il nome del compagno alla sua sinistra e di attaccarlo sul petto dello stesso compagno.

I due animatori faranno la stessa cosa insieme al gruppo.

Quando il gioco è terminato, si possono dire alcune cose pronunciando i nomi dei bambini e tentando un coinvolgimento iniziale.

Anffas Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Testo di Anna Castiglioni e Donatella Pasti

Anffas Onlus è stata fondata a Roma il 28 marzo del 1958 come «Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali» ed è stata riconosciuta Ente con personalità giuridica nel 1964. Nel 1997 è diventata «Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali» e nel 2000 ha ottenuto il riconoscimento di Onlus. Nel novembre 2000 l'Associazione, da sempre strutturata come unitaria, ha attuato una profonda modifica statutaria che l'ha portata a trasformarsi in Autonome Associazioni Locali, che oggi costituiscono la Base associativa di Anffas Onlus Nazionale. Con l'approvazione del Nuovo Statuto Associativo, Roma dicembre 2005, ha assunto l'attuale denominazione: «Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale».

La sua storia affonda le radici nel dopoguerra, in un'Italia appena risolleatasi dal conflitto mondiale: le esigenze dei più deboli non trovavano spazio senza la mobilitazione dei diretti interessati; il clima era di ghettizzazione e compatimento, soprattutto nei confronti delle persone con disabilità mentale. La maggior parte di loro viveva in Istituto, mentre i bambini venivano emarginati dalle scuole, riservate solo ai «normali». In questo clima nasce a Roma nel 1958 Anffas, la prima Associazione italiana per l'handicap mentale, fondata da una decina di persone radunate attorno a Maria Luisa Menegotto, madre di un bimbo con disabilità.

Dopo quasi 60 anni Anffas Onlus rappresenta, oggi, una delle maggiori Associazioni a tutela delle persone con disabilità ed è presente capillarmente sul territorio nazionale con 169 Associazioni locali, 16 Organismi regionali e 48 Enti autonomi a Marchio Anffas.

Anffas Onlus ha come scopo primario «La tutela dei diritti di tutte le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro

famiglie e l'impegno a realizzare pienamente le condizioni di pari opportunità e non discriminazione previste sia dalla Costituzione Italiana che dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità». E proprio dalla Convenzione (L. 18/2009), pietra miliare di un cammino che non può arrestarsi, Anffas Onlus riparte con un pensiero rinnovato, rimettendo al centro la Persona, non solo con i suoi bisogni, ma anche con i suoi desideri, le sue scelte, i suoi interessi e le sue aspettative.

Oggi ci sono obiettivi più alti in termini di civiltà, di pari opportunità, di sviluppo delle relazioni umane e quindi di Benessere sociale. La disabilità non è una malattia, ma una condizione sfavorevole che diventa grave se il mondo circostante non tiene conto delle diversità e trasforma la differenza in un fattore di esclusione sociale (CRPD). L'Autodeterminazione delle persone con disabilità è al tempo stesso punto di partenza e traguardo di un diritto di Cittadinanza che non può più essere negato: è il cuore della Convenzione ONU. La piena Cittadinanza deve portare all'Auto-rappresentanza: il sapersi rappresentare grazie ai giusti supporti, partecipando attivamente nelle decisioni che riguardano la persona stessa. Questo deve avvenire in ogni situazione e in ogni luogo ed è l'impegno di Anffas.

Anffas Onlus di Varese

Testo di Anna Castiglioni e Donatella Pasti

Anffas Onlus di Varese è un'Associazione di famiglie, di amici e di volontari che nasce nel 1978 per volontà di un gruppo di familiari di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Opera da quasi quarant'anni sul territorio varesino per diffondere e promuovere la cultura dei diritti e dell'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie, in ogni ambito e durante tutte le fasi della vita, senza discriminazioni e attraverso Progetti concreti.

Dal 2010 è Associazione di Promozione Sociale e, attraverso lo strumento del «SAI? Servizio per le famiglie», risponde ai bisogni delle tante famiglie intercettate.

Ad oggi Anffas Onlus di Varese conta circa 300 persone socie, che vorremmo fossero sempre più degli Associati impegnati responsabilmente nella diffusione della cultura dei diritti anche attraverso un'adeguata «formazione».

Anffas Onlus di Varese non si occupa di servizi alla persona: dal 1999 se ne occupa la Fondazione Renato Piatti che, con Anffas Varese, condivide il pensiero: «Prima la persona, poi il disabile».

Migliorare la qualità della vita delle persone fragili è oggi l'obiettivo primario della nostra Associazione: ci impegniamo affinché ogni persona con disabilità sia seguita attraverso un Progetto Individuale «fatto su misura per lei» e che risponda non solo ai suoi bisogni, ma anche alle sue aspettative, accolte e rispettate.

Anffas Onlus di Varese promuove anche il diritto allo svago e allo sport, attraverso la propria Associazione sportiva dilettantistica (ASA) in un'ottica di Inclusione Sociale.



Anffas è un'associazione che esiste da molti anni.

Anffas c'è in molte città in Italia.

Anffas difende i **diritti** delle persone con disabilità.

Anffas lavora per **aiutare** le persone con disabilità

a vivere insieme agli altri

e a dire quello che pensano.

Anffas Varese è un'associazione.

Anffas Varese è nella città di Varese.

Anffas Varese ha molti soci.

Anffas Varese difende i **diritti**

delle persone con disabilità.

Anffas Varese lavora

per **aiutare** le persone con disabilità

a vivere insieme agli altri

e a dire quello che pensano.

3. Ragionare

Come si svolge l'incontro

Che cosa è un diritto?

Si propone ai bambini di dire cosa fa loro venire in mente la parola diritto, ad esempio: «Avete mai sentito dire la parola diritto? A che proposito? Che cosa vi fa venire in mente?».

Se dopo alcuni istanti ed eventuali esortazioni nessuno dice niente, il secondo animatore, quello che non sta conducendo, chiede di poter dire lui una cosa e propone, ad esempio, «il diritto/rovescio della medaglia», spiegando brevemente cosa si intende. Questo potrebbe favorire l'intervento di altri bambini; si potrebbe anche suggerire: «scommetto che qualcuno di voi gioca a tennis...».

Dopo alcune ipotesi (ad esempio tennis, tessuto, lavoro a maglia, un indumento...), si può proporre di ragionare sulle analogie tra questi termini: ad esempio, tutti i diritti hanno un rovescio?

Cosa è un diritto

Per lavorare a questo progetto e parlare di diritti con i bambini delle scuole, abbiamo innanzitutto provato a documentarci e a domandarci che idea di diritto volessimo portare.

Esiste un significato della parola diritto che fa riferimento al linguaggio comune, per il quale è «ciò che è giusto, o è sentito o dovrebbe essere sentito come giusto, come appartenente cioè o improntato a quel complesso di principi morali che regolano i rapporti tra gli uomini uniti in società» (Vocabolario Treccani). Da questo significato discende la locuzione «ho diritto a/di...», che ha il significato di: «è giusto che io abbia/mi venga riconosciuto...».

Il diritto è, inoltre, in termini tecnico-giuridici, un «complesso ordinato di norme variabili da tempo a tempo e da popolo a popolo, che prescrivono o vietano determinati atti e comportamenti, con lo scopo di regolare i fondamentali rapporti (familiari, economici, politici) su cui si regge l'organizzazione, la convivenza e la sopravvivenza della società» (Vocabolario Treccani).

Per l'uso che ne abbiamo fatto noi intervenendo nelle scuole per proporre un ragionamento con i bambini a proposito dei loro diritti, siano o non siano essi bambini con disabilità, la parola diritto si nutre di entrambi i significati sopra proposti e diventa, come ci ricorda Gherardo Colombo, quasi sinonimo di possibilità:

La parola «diritto», quando si riferisce ai diritti personali dei singoli (i diritti soggettivi), è quasi sinonimo di possibilità. Possibilità di fare e possibilità di chiedere senza che sia consentita una risposta negativa. Diritto è parente stretto di libertà: si ha un diritto quando si è liberi di fare o di chiedere. Perché esista un diritto occorre una regola che lo preveda, oppure che manchi una regola che lo escluda. (Colombo, 2011)

Questo significa che ogni bambino ha il diritto di andare a scuola, perché esiste una regola che lo prevede. Ma ugualmente

ogni bambino ha diritto a giocare a calcio o suonare uno strumento musicale durante il proprio tempo libero, anche se non c'è una regola che contempli espressamente queste cose, ma non ce n'è neppure una che le vieti espressamente.

Diritto, poi, è un concetto che va considerato insieme a quello di dovere, che corrisponde a un obbligo di assumere alcuni comportamenti o, al contrario, di evitarne altri. Diritti e doveri vanno presi insieme perché a un diritto di qualcuno corrisponde sempre un dovere di altri, quantomeno quello di permettere liberamente al primo di esercitare il proprio diritto.

Qualsiasi possibilità in capo a uno porta con sé un comando o un obbligo per gli altri. Così il diritto di essere curati se ci si ammala comporta il dovere per tutta la comunità di non impedirne l'esercizio; e il diritto di essere curati gratuitamente, se non si hanno le possibilità per provvedervi a spese proprie, comporta il dovere, per tutti gli altri partecipi alla società che ne abbiano i mezzi, di pagare le imposte (che procurano il denaro per costruire gli ospedali, acquistare i macchinari, retribuire i medici e gli infermieri e via dicendo). (Colombo, 2011)

Questo sistema di diritti e doveri è ciò che possiamo definire la libertà in un sistema democratico: i doveri devono essere giustificati dal servire la libertà degli altri, e cioè devono essere funzionali ai diritti, in altre parole a fare in modo che la libertà esista (Colombo, 2011).



La parola **diritto** significa quello che è **giusto**.

I diritti sono contenuti nelle **leggi**.

Per esempio io ho diritto di decidere dove abitare perché è giusto per me decidere dove abitare.

I diritti sono anche **possibilità**.

Per esempio

se un bambino ha diritto di andare a scuola significa che c'è una regola che gli dà questa possibilità.

Insieme ai diritti ci sono i **doveri**.

I doveri sono **obblighi** per le persone e per lo Stato.

Per esempio

se un bambino ha diritto di andare a scuola lo Stato ha il dovere di costruire le scuole e fare andare i bambini a scuola senza pagare.

4. Chiarire

Come si svolge l'incontro

Che cosa è una convenzione

Se i diritti hanno un rovescio, allora si può dire che i diritti delle persone sono quelle cose che permettono loro di vivere bene (di andare diritto?) insieme agli altri, avendo la sicurezza di essere rispettati e rispettando gli altri... anche se questo non succede sempre (rovescio).

I diritti sono garantiti da un insieme di regole che dicono ciò che è giusto per un rispetto reciproco: diritto uguale Legge.

Tutte queste regole si trovano riunite, nelle Convenzioni dell'ONU. Le Convenzioni ONU sono una raccolta di diritti che servono per far sì che tutte le persone nel mondo possano essere rispettate nello stesso modo. Ad esempio c'è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (che individua i diritti dell'uomo e della donna), che dice queste cose per tutti. Poi ci sono altre Convenzioni, quindi raccolte di diritti, che riguardano alcune specifiche persone. Ce n'è una che parla dei diritti dei lavoratori migranti... A noi oggi interessano in particolar modo quella dei diritti dei bambini e quella dei diritti delle persone con disabilità.

A seconda del clima e dell'interesse, per spiegare questi concetti si può ascoltare e variamente interloquire con i bambini utilizzando un linguaggio adeguato e agganciandosi a eventuali riferimenti che potranno fare loro. È possibile anche solo guardarli, girare in mezzo a loro o fare domande semplici a qualcuno come: «Ne avevi mai sentito parlare?».

Cosa è una convenzione?

Ci siamo anche chiesti cosa fosse una convenzione.

In generale una convenzione è un accordo tra due o più soggetti, siano essi persone, Enti, Stati o altro. Attraverso la convenzione i soggetti che vi aderiscono si impegnano reciprocamente a fare alcune cose.

In questo senso l'uso della locuzione «per convenzione» o «convenzionalmente» sta a indicare un generale accordo su determinate questioni come ad esempio le unità di misura (il metro o il chilogrammo sono convenzioni) o alcune regole sociali che vengono generalmente accettate.

In ambito giuridico e in particolare nel diritto internazionale, le convenzioni diventano sinonimo di trattati, come le *convenzioni consolari*, «accordi con i quali due Stati si impegnano a ricevere ciascuno i consoli dell'altro, regolandone in modo particolareggiato il procedimento di nomina, le funzioni e le rispettive residenze»; *convenzioni internazionali*, «atti giuridici consistenti in accordi fra due o più soggetti di diritto internazionale, che pongono norme o danno un regolamento d'insieme a grandi interessi collettivi (per esempio, la Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime di guerra)»; *convenzioni sanitarie*, «accordi internazionali che regolano la cooperazione fra gli Stati per la difesa e la lotta contro le malattie contagiose o pandemiche (colera, peste, AIDS, ecc.) e contro le malattie sociali (tubercolosi, cancro, abuso di sostanze stupefacenti, ecc.)» (Vocabolario Treccani).

Nel nostro lavoro con le scuole usiamo il termine Convenzione in riferimento a trattati internazionali stipulati sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Nello Statuto dell'ONU tra i fini dell'organizzazione c'è quello di: «Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale o umanitario, e nel promuovere e inco-

raggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione» (<http://www.unric.org/it/documenti-onu-in-italiano/19>). Perciò, «lo Statuto delle Nazioni Unite richiede specificamente all'ONU di intraprendere la progressiva codifica e sviluppo del diritto internazionale. Le convenzioni, i trattati e le procedure derivanti da questo lavoro hanno garantito una cornice propizia alla promozione della pace e sicurezza internazionali, oltre che dello sviluppo economico e sociale» (<https://www.unric.org/it/diritto-internazionale>).

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità sono due delle convenzioni che l'ONU ha adottato. Entrambe hanno la caratteristica di essere trattati aperti, ai quali, perciò, gli Stati possono aderire in diversi momenti a partire dalla loro promulgazione.



Una **Convenzione** è un accordo scritto tra alcuni Stati.

Nella Convenzione sono scritti i **diritti**

che gli Stati si impegnano a rispettare.

La parola **diritto** significa quello che è **giusto**.

Nella **Convenzione ONU**

sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

sono scritti i diritti dei bambini.

Nella **Convenzione ONU**

sui diritti delle persone con disabilità

sono scritti i diritti delle persone con disabilità.

5. Discutere

Come si svolge l'incontro

Mazzo di carte

Abbiamo a disposizione un mazzo di 10 carte con scritte alcune domande che in differenti modi fanno riferimento ad alcuni diritti e possono evocare esperienze dei bambini in relazione a questi.

Si chiede chi voglia proporsi come primo volontario per fare questo gioco con le carte.

Trovato il volontario gli si spiega che dovrà prendere una carta a suo piacimento, leggerla e provare a rispondere a quello che c'è scritto.

Durante questa fase del gioco si potrà interloquire con i bambini aiutandoli a trovare le risposte con dei riferimenti anche propri, facendo attenzione a evitare di metterli in imbarazzo (nel caso non riuscissero o fossero troppo timidi...).

Nel momento in cui, dopo alcune risposte, ci sembrerà esaurito il potenziale espresso dalla carta, si potrà brevemente esprimere il concetto relativo al diritto dei bambini che emerge dalla discussione e passare a un'altra carta proseguendo il gioco in modo analogo.

Il gioco può proseguire sino a esaurimento delle carte da gioco e/o a discrezione dell'animatore.

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Testo di Maria Giampetruzzi e Gavina Arru

Il 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC). Essa enuncia per la prima volta, e in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e le bambine del mondo.

Una buona parte dei Paesi aderenti (193 ad oggi) si è impegnata a rispettare ciò che è espresso in questo trattato, che pone al primo posto la protezione e la cura di chiunque abbia meno di 18 anni.

La Convenzione è composta da 54 articoli che possono essere raggruppati in quattro principi fondamentali:


- Principio di non discriminazione (art. 2): occorre assicurare a tutti i minori i diritti stabiliti senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua o religione.
- Principio del superiore interesse del bambino (art. 3): in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, deve prevalere il superiore interesse del bambino.
- Principio del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse nell'assicurare, attraverso le misure possibili e in ogni ambito, la sopravvivenza e lo sviluppo del minore.
- Principio del diritto all'ascolto delle opinioni del bambino (art. 12): è dovere degli adulti ascoltare il minore e tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Ai 54 articoli della Convenzione si aggiungono 2 Protocolli Opzionali, riguardanti i bambini in guerra e lo sfruttamento sessuale dei minori.

L'Italia ha ratificato la CRC nel 1991 con la Legge n. 176.

È previsto, inoltre, che gli Stati presentino periodicamente al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, un rapporto su quanto effettivamente sia stato fatto nel proprio territorio.

In Italia si è costituito nel 2000 anche il Gruppo CRC, come meccanismo autonomo di controllo, con il compito di garantire un sistema di monitoraggio indipendente, permanente, condiviso e aggiornato sull'applicazione della CRC e dei suoi Protocolli Opzionali e realizzare eventuali azioni di advocacy (presso la Commissione bicamerale per l'infanzia). Il network che partecipa al Gruppo CRC è attualmente composto da 90 soggetti del Terzo settore, tra cui Anffas Onlus. A livello nazionale il Gruppo CRC produce un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle raccomandazioni espresse dal Comitato ONU; a livello internazionale produce ogni 5 anni il *Rapporto sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.



Mazzo di carte


Per giocare a Mazzo di carte è necessario innanzitutto ritagliare le carte che si trovano nelle pagine seguenti.

Una volta costruito questo piccolo mazzo di dieci carte, il primo giocatore pesca una carta, la legge ad alta voce e prova a rispondere alla domanda. Ogni carta contiene una domanda che fa riferimento ad avvenimenti che possono riguardare ogni bambino. Non ci sono risposte giuste, ma racconti di ognuno o idee che ogni giocatore può esprimere. Quando il primo giocatore ha concluso la sua risposta, gli altri possono, se vogliono, dire la loro opinione o rispondere alla stessa domanda. Poi un altro giocatore pesca un'altra carta e si gioca nello stesso


modo, fino a quando le carte sono terminate o i partecipanti non hanno più voglia di giocare.

Nel prossimo capitolo ci sono alcuni suggerimenti sul significato delle domande e sugli articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a cui fanno riferimento.


Se poi vuoi altre spiegazioni sul significato degli articoli puoi parlarne con un insegnante o con uno dei tuoi genitori e, insieme, potete leggere e commentare gli articoli che ti interessano e che sono in fondo a questo libro.




UN TUO COMPAGNO
DI CLASSE VIENE
DA UN PAESE STRANIERO.
FAI UNA FESTA A
CASA TUA PER IL TUO
COMPLEANNO:
LO INVITI INSIEME
A TUTTA LA TUA CLASSE?




NEL CASO IN CUI I
GENITORI DI UN BAMBINO
SI SEPARINO,
COME SI FA A STABILIRE
CON CHI DOVRÀ ABITARE
IL FIGLIO?



SECONDO TE QUAL È
IL COMPITO DEI GENITORI
DOPO LA NASCITA
DI UN FIGLIO?



COME REAGIRESTI
SE IL PAPÀ E LA MAMMA
NON CHIEDESSERO
IL TUO PARERE SU
DOVE TRASCORRERE
LE VACANZE ESTIVE
QUEST'ANNO?



LA NUOVA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE HA INTENZIONE
DI PROPORRE ALCUNE
NOVITÀ CHE RIGUARDANO
I BAMBINI E I RAGAZZI. STA
VALUTANDO SE ALLARGARE
L'ORATORIO, CREARE UN
NUOVO PARCO PUBBLICO,
CREARE UN NUOVO CAMPO
DA CALCETTO. COME PENSI
CHE DOVREBBE AGIRE
PRIMA DI DECIDERE?
SECONDO TE DEVI
PARTECIPARE ESPRIMENDO
LA TUA OPINIONE?

È CORRETTO CHE
LA MAMMA RIFERISCA
A UNA SUA AMICA
CHE, QUANDO C'È
IL TEMPORALE,
TI SPAVENTI DA MORIRE
E TI INFILI NEL LETTONE
COME FACEVI QUANDO
ERI PICCOLO?

PERCHÉ I TUOI GENITORI
NON SONO D'ACCORDO
CHE TU VEDA UNA
TRASMISSIONE CHE
PROPONE IMMAGINI
NEGATIVE?

SI SENTE O SI VEDE
SPESSO CHE CI SONO
BAMBINI CHE VENGONO
MALTRATTATI O SFRUTTATI.
QUESTO SUCCEDDE
NON SOLO NEI PAESI
IN VIA DI SVILUPPO,
MA PURTROPPO
ANCHE DA NOI.
COSA NE PENSI?

È NOTTE E TI VIENE
UNA FEBBRE ALTA.
STAI MOLTO MALE
E MAMMA E PAPÀ
TI PORTANO AL
PRONTO SOCCORSO,
DOVE MEDICI PREPARATI
TI ACCOLGONO,
TI VISITANO E TI DANNO
LA CURA ADEGUATA.
PENSI CHE SUCCEDA COSÌ
IN TUTTO IL RESTO
DEL MONDO?

NEL MONDO
MOLTI BAMBINI NON
VANNO A SCUOLA
PER RAGIONI VARIE
E QUINDI NON RICEVONO
NESSUNA EDUCAZIONE.
COSA NE PENSI?



Nella **Convenzione ONU**

sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

sono scritti i diritti dei bambini e delle bambine.

La parola **diritto** significa quello che è **giusto**.

I diritti dei bambini più importanti sono 4.

Un diritto importante è il diritto a essere rispettato.

Quando un bambino non viene rispettato

c'è **discriminazione**.

Discriminazione significa

che le differenze tra le persone

non sono accettate.

Un altro diritto importante
è il diritto al superiore interesse del bambino.
Superiore interesse significa
che il **bisogno del bambino**
è più importante di tutti gli altri.

Il **diritto alla vita** è un diritto importante.
Diritto alla vita significa
che lo Stato ha il dovere di aiutare
i bambini che non hanno i soldi per mangiare
o per andare dal dottore.

Un altro diritto dei bambini molto importante
è il **diritto all'ascolto**.

Diritto all'ascolto significa
che gli adulti devono ascoltare
quello che i bambini pensano e desiderano.
Gli adulti devono pensare
a quello che i bambini vogliono
quando decidono quello che è importante fare.

Gli Stati che approvano la Convenzione ONU
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
devono scrivere quello che hanno fatto
per i diritti dei bambini.

Le persone che leggono
quello che gli Stati hanno scritto
possono **controllare** se i diritti dei bambini
sono stati rispettati.

6. Citare


Come si svolge l'incontro

Diritti dell'infanzia

Scopo di questa attività è fare una prima sintesi riferendosi a ciò che è emerso fino ad ora sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC).

Si fa una sintesi dei diritti emersi dal gioco precedente (magari anche con alcuni riferimenti alle esperienze citate dai bambini), se ne aggiungono altri tra quelli inclusi nei suggerimenti sul significato delle carte, spiegandoli e chiarendo che sono compresi nella CRC.

Si potrà fare riferimento anche a storie, eventi, canzoni, esperienze... Questi o altri riferimenti che aiutino a spiegare in modo utile i concetti possono essere sempre utilizzati e non vanno necessariamente codificati a priori. Potrebbe essere comunque utile condividerli per costruire un patrimonio comune da utilizzare ad hoc. Ad esempio: «... a questo proposito mi viene in mente quella favola, ... quella canzone... non so se qualcuno la conosce».



Alcuni suggerimenti sul significato delle carte

Ci sembra che le domande scritte sulle carte del gioco del capitolo precedente possano fare riferimento ad alcuni articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Se poi vuoi altre spiegazioni sul significato degli articoli puoi parlarne con un insegnante o con uno dei tuoi genitori e, insieme, potete leggere e commentare gli articoli che ti interessano e che sono in fondo a questo libro.

Articolo 2

Un tuo compagno di classe viene da un Paese straniero. Fai una festa a casa tua per il tuo compleanno: lo inviti insieme a tutta la tua classe?

Hai diritto a essere protetto contro ogni discriminazione. Questo significa che nessuno può trattarti diversamente dagli altri per il colore della pelle, nazionalità, sesso, religione, lingua o perché sei disabile, ricco o povero.

Articolo 3

Nel caso in cui i genitori di un bambino si separino, come si fa a stabilire con chi dovrà abitare il figlio?

Il superiore interesse dei bambini deve guidare gli adulti, siano i genitori oppure le istituzioni preposte, nelle decisioni che riguardano tutti i bambini.

Articolo 6

Secondo te qual è il compito dei genitori dopo la nascita di un figlio?

Diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo. L'impegno ad assicurarne protezione, tutela, soccorso e rispetto in ogni ambito: salute, istruzione, educazione.

Articolo 12

Come reagiresti se il papà e la mamma non chiedessero il tuo parere su dove trascorrere le vacanze estive quest'anno?

Hai diritto a esprimere la tua opinione su tutte le questioni che ti riguardano. La tua opinione deve essere ascoltata e presa in seria considerazione.

Articolo 13

La nuova amministrazione comunale ha intenzione di proporre alcune novità che riguardano i bambini e i ragazzi. Sta valutando se allargare l'oratorio, creare un nuovo parco pubblico, creare un nuovo campo da calcetto. Come pensi che dovrebbe agire prima di decidere, secondo te devi partecipare esprimendo la tua opinione?

Hai diritto a essere informato e a esprimerti liberamente nel modo che ti è più congeniale, sempre nel rispetto dei diritti degli altri.

Articolo 16

È corretto che la mamma riferisca a una sua amica che, quando c'è un temporale, ti spaventi da morire e ti infili nel lettone come facevi quando eri piccolo?

Hai diritto ad avere una tua vita privata anche all'interno della tua famiglia, compreso il diritto ad avere una tua corrispondenza privata.

Articolo 17

Perché i tuoi genitori non sono d'accordo che tu veda una trasmissione che propone immagini negative?

Hai diritto a ricevere informazioni provenienti da tutto il mondo, attraverso i media (radio, giornali, televisione) e a essere protetto da materiale e informazioni dannosi.

Articolo 19

Si sente o si vede spesso che ci sono bambini che vengono maltrattati o sfruttati. Questo succede non solo nei Paesi in via di sviluppo, ma purtroppo anche da noi. Cosa ne pensi?

Ci sono bambini che sono costretti a lavorare da piccolissimi, vengono picchiati e maltrattati.

Hai diritto a essere protetto da ogni forma di maltrattamento, abuso o sfruttamento da parte di chiunque.

Articolo 24

È notte e ti viene una febbre alta. Stai molto male e mamma e papà ti portano al pronto soccorso dove medici preparati ti accolgono, ti visitano e ti danno la cura adeguata. Pensi che succeda così in tutto il resto del mondo?

Hai diritto alla salute, all'assistenza medica e a ricevere tutte le informazioni necessarie per garantire questo diritto.

Articolo 28

Nel mondo molti bambini non vanno a scuola per ragioni varie e quindi non ricevono nessuna educazione. Cosa ne pensi?

Hai diritto ad avere un'istruzione/educazione. Ci sono, ad esempio, bambini che vivono in villaggi lontani dalla scuola e quindi non la frequentano.



La Convenzione ONU
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
ha molti articoli.

Gli articoli più importanti della Convenzione sono:

L'articolo 2 dice che i bambini
hanno **diritto a essere protetti**
dalle discriminazioni.

Discriminazione significa
che le differenze tra le persone non sono accettate.

L'articolo 3 dice che gli adulti devono pensare
a **quello che vogliono i bambini**
quando decidono quello che è importante fare
per i bambini.

L'articolo 6 dice che i bambini hanno **diritto alla vita**.

Diritto alla vita significa

che lo Stato ha il dovere di aiutare

i bambini che non hanno i soldi per mangiare

o per andare dal dottore.

L'articolo 12 dice che i bambini

possono dire quello che pensano

e gli adulti devono **ascoltare**

quello che pensano i bambini.

L'articolo 13 dice che i bambini

possono **dire quello che pensano come riescono**.

L'articolo 16 dice che tutti i bambini
hanno diritto ad **avere una vita privata**.

Avere una vita privata significa che
possono avere dei segreti
che le altre persone non possono sapere.

L'articolo 17 dice che i bambini
hanno **diritto a sapere
quello che succede nel mondo**.

Dice anche che i bambini
devono essere aiutati a capire
quando una informazione è pericolosa.

L'articolo 19 dice che i bambini
hanno il **diritto di essere trattati bene.**

Dice anche che nessuno
deve obbligare i bambini a lavorare.

L'articolo 24 dice che tutti i bambini
hanno **diritto alla salute.**

Diritto alla salute significa
che possono andare dal dottore
quando sono malati
e avere le medicine
quando ne hanno bisogno.

L'articolo 28 dice
che i bambini hanno diritto
ad andare a scuola.

7. Introdurre

Come si svolge l'incontro

C'è differenza

Si dice ai bambini che in questo momento si racconterà una breve storia.

Il racconto dovrà cercare di catturare il più possibile la loro attenzione.

Al termine si chiede ai bambini di dire cosa ha fatto loro venire in mente la lettura appena proposta.

In caso di difficoltà a rispondere, li si aiuta con delle domande che facilitino la riflessione e, se serve, con l'intervento dell'altro animatore.

Questa discussione deve portare a introdurre i concetti di: Differenza, Diversità e Disabilità.

- Differenza. Caratteristica di ciò che è differente, non uguale a qualcosa d'altro.
- Diversità. Sinonimo di differenza, che viene anche usato in modo discriminatorio. Anticamente poteva significare orribile, mostruoso, ma anche crudele, perverso, riprendendo il significato, da cui deriva, di divergere, quindi deviare. Naturalmente ai bambini non va spiegato in questo modo, ma è interessante anche solo il fatto che si dica di qualcuno che è «un diverso», non «un differente».
- Disabilità. Si fa riferimento al concetto di disabilità proposto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).

Differenza, diversità, disabilità


Per lavorare con i bambini attorno a questi temi ci siamo chiesti anche se la cosa che volessimo dire era che tutte le persone sono uguali. In realtà, benché questa ipotesi fosse idealmente interessante, ci è parso più stimolante proporre l'idea che tutte le persone siano differenti e che l'uguaglianza facesse riferimento ad avere tutti uguali diritti, come sanciscono le Convenzioni ONU che proponiamo.

Da questa ipotesi emergono in particolare tre concetti che vale la pena di esplorare:

Differenza: «L'esser differente; mancanza di identità, di somiglianza o di corrispondenza fra persone o cose che sono diverse tra loro per natura o per qualità e caratteri» (Vocabolario Treccani). È indubbio che tutti noi siamo differenti, al più ci possiamo somigliare, ma a partire dal DNA fino ad arrivare a caratteri fisici più evidenti siamo tutti differenti. E non solo per ciò che riguarda l'aspetto fisico, ma anche per ciò che concerne altre peculiarità: il carattere, il modo di parlare o gesticolare, le scelte che facciamo, le abilità che esprimiamo e le difficoltà che abbiamo. Non ce ne è una identica a un'altra.

Diversità: «L'esser diverso, non uguale né simile... La condizione di chi è, o considera se stesso, o è considerato da altri, "diverso" (omosessuali, disabili, emarginati, ecc.): manca una reale accettazione della diversità» (Vocabolario Treccani). Come si vede per alcuni versi il termine diversità, l'essere diverso, è simile a quello di differenza, l'essere differente. Nel linguaggio comune, però, assume spesso accezioni che appaiono discriminatorie, per le quali apostrofare qualcuno come diverso significa porre l'accento su una diversità (l'essere disabile o omosessuale, ma anche straniero, ad esempio) poco accettata, che individua l'altro come appartenente a un gruppo diverso dal proprio e che è, in qualche modo, non adeguato per le caratteristiche che esprime.

Disabilità: una persona non può essere, quindi, un diverso, ma può avere delle differenze rispetto agli altri. E, in più, tutti abbiamo delle differenze rispetto agli altri. Così una persona non è disabile, ma ha una disabilità, è una persona con disabilità (così come una persona con i capelli rossi, biondi o scuri). La cosa che la contraddistingue dalle altre e che fa sì che alcune delle proprie caratteristiche siano definite disabilità è che queste stesse caratteristiche, entrando in relazione con la società, non sempre permettono alla persona con disabilità di agire in autonomia e di esercitare i propri diritti. Tutto ciò significa che la disabilità non è in sé una malattia, nonostante spesso abbia a che fare anche con situazioni di questo tipo, ma è data dalla relazione tra la condizione di una persona e il contesto in cui vive che non si dota di strumenti adeguati per includerla (come spesso avviene anche per altre situazioni classificate come diversità).



C'è differenza

*Una fiaba di Hans Christian Andersen
con un adattamento di Maria Giampetruzzi*

In una splendida giornata di maggio una giovane contessa passeggiava in carrozza attraverso campi e prati fioriti. La sua attenzione fu attratta da un magnifico ramo ricoperto di sottili gemme color rosso pallido, nato da un piccolo melo. La contessa lo prese con delicatezza e lo protesse durante il tragitto con il suo parasole di seta. Una volta ritornata al castello, mise il ramo in un vaso trasparente, davanti a una finestra aperta dalla quale si potevano scorgere il prato e tutti i campi circostanti.

Orgoglioso per la sua eccezionale bellezza e felice per i numerosi apprezzamenti espressi da tutte le persone giunte al castello, il ramo cominciò a giudicare con superiorità le piante più povere. Si

accaniva in modo particolare contro il «soffione giallo», che cresceva tra le pietre del selciato come la tenace gramigna e aveva per giunta un nome bruttissimo. «Povera pianta disprezzata! Non puoi farci nulla se sei fatta così e se hai fiori così comuni. Del resto anche tra le piante, come tra gli uomini, deve esserci una differenza!»

Un raggio di sole, che baciava con la stessa tenerezza i soffioni e ogni altra pianta, tentò di far cambiar idea al ramo di melo ricordandogli che aveva trascurato le cose belle e buone che solitamente si nascondono dietro le apparenze. Fatica vana!

Nel frattempo giunse nel campo un gruppo di bambini. Il più piccolo si rotolò nel prato, colse alcuni soffioni e li baciò. I più grandi formarono con gli steli anelli e collane; gli altri bambini portarono alla bocca quella meravigliosa corona di soffici semi e cercarono con un unico soffio di spargerla al vento. Che felicità!

Giunse nel campo anche una vecchietta, che si mise a scavare con un coltello spuntato intorno alle radici dei soffioni per estirparle. Con una parte avrebbe fatto il caffè, con le altre

avrebbe guadagnato qualche soldo portandole al farmacista.

Il raggio di sole, nel tentativo di ammorbidire l'intransigenza del ramo di melo, sottolineò la bellezza e le possibilità nascoste del soffione. «La bellezza non è utilità — insistette il superbo fiore — ma qualcosa di più alto! Solo gli eletti entrano nel regno della bellezza.»

Improvvisamente entrò nella stanza la giovane contessa, che aveva nascosto tra grandi foglie un altro fiore delicato. L'aveva raccolto con tanta attenzione e trasportato con delicatezza, perché non perdesse nessuna delle sue finissime e fragili piume. Si trattava di un soffione!

Rivolgendosi ai suoi ospiti, la contessa esclamò: «Guardate che meravigliosa bellezza! Voglio dipingerlo insieme al ramo di melo. Il melo appare meraviglioso a tutti, ma anche questo fiore ha ricevuto tanto, sebbene in altro modo. Sono così diversi, eppure entrambi sono figli del regno della bellezza.»

Il raggio di sole baciò il soffione e il ramo di melo fiorito, le cui foglie sembrarono arrossire un po'.



Tutti noi siamo persone differenti.

Alcuni di noi sono bassi altri sono alti

alcuni hanno la pelle chiara altri la pelle scura

alcuni sanno fare tutto da soli

altri hanno bisogno di un aiuto.

Tutti noi siamo persone differenti.

Tutti noi abbiamo **gli stessi diritti**.

I diritti sono le possibilità che noi abbiamo

di fare qualcosa per vivere meglio.

I diritti devono essere rispettati da tutti

Quando i diritti non sono rispettati

c'è **discriminazione**.

Discriminazione significa

che le nostre differenze

non sono accettate.

La società è fatta da tutte le persone intorno a noi

e da tutto quello che fanno.

Se la società non aiuta le persone a vivere bene

alcune differenze possono diventare **disabilità**.

Ad esempio

se una persona su una sedia a rotelle

non riesce ad andare dove vuole

diventa una persona con una disabilità.

8. Spiegare

Come si svolge l'incontro

Indovina l'articolo

Scopo di questa attività è introdurre la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità attraverso un gioco che prevede un tabellone nel quale sono scritti i titoli di 14 articoli della stessa e altrettante carte che descrivono il contenuto di quegli articoli.

Il gioco si svolge facendo prendere una carta a un bambino, chiedendogli di individuare a quale titolo corrisponde, di appenderla al tabellone nel posto corrispondente (il tabellone è fornito di ganci ai quali attaccare le carte) e di spiegare le ragioni della scelta, allargando brevemente la discussione anche ad altri che vogliono intervenire. Si prosegue l'attività con tutte le carte, «smascherando» via via eventuali scelte sbagliate e completando il tabellone.

Si conclude il gioco spiegando gli articoli, anche quelli di cui non si è discusso a sufficienza durante lo svolgimento.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Testo di Maria Giampetruzzi e Gavina Arru

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), approvata il 13 dicembre 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rappresenta un Evento Storico rivoluzionario a causa delle numerose trasformazioni culturali, sociali e politiche che ne sono derivate.

È il primo Trattato Internazionale dedicato esclusivamente ai diritti delle persone con disabilità e, ciò che più conta, vincolante per i Paesi firmatari.

La Convenzione è una «pietra miliare» nel cammino di Anffas Onlus per la realizzazione dei diritti umani universali di tutte le persone con disabilità, per una qualità di vita che sia la migliore possibile, in una società realmente inclusiva.

Per quanto concerne il nostro Paese, si può affermare che tale accordo, ratificato con la Legge 18 del 3 marzo 2009, non introduce nuovi diritti, ma dà più vigore a quelli già previsti. Questo grazie soprattutto all'istituzione di forme di monitoraggio sulle politiche sociali in materia di disabilità.

La Convenzione riconosce che le persone con disabilità sono discriminate e non godono di pari opportunità a causa di pregiudizi, trattamenti differenziati e ostacoli: barriere culturali che la società fatica a rimuovere.

Essa ci consegna, infatti, un nuovo modo di interpretare la disabilità, passando da un modello medico a un modello bio-psico-sociale (principio che ha prodotto l'ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute): la disabilità dipende non solo dalle condizioni di salute della persona svantaggiata, ma anche e soprattutto dall'ambiente in cui vive. Da qui l'importanza di «Curare il territorio per curare la persona». In questo modo, da elemento prevalentemente soggettivo la disabilità diventa oggetto di una «responsabilità» collettiva.




La CRPD è composta da:

- un preambolo in cui sono inserite le motivazioni e le considerazioni generali che ne hanno ispirato la scrittura;
- 50 articoli;
- un protocollo facoltativo.

La Convenzione istituisce inoltre il Comitato sui diritti delle persone con disabilità con il compito di ricevere, esaminare e suggerire raccomandazioni ai rapporti pervenuti dai vari Paesi.

Inoltre gli Stati parti si riuniscono, regolarmente, in una conferenza per esaminare ogni questione riguardante la CRPD.



Indovina l'articolo

Questo gioco è stato pensato per spiegare ai bambini la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Nei foglietti disegnati sono indicati i titoli di 14 dei 50 articoli che compongono la Convenzione e nei cerchi colorati sono state scritte 14 frasi che spiegano il contenuto di quegli articoli.

Per giocare devi indovinare a quale articolo corrisponda ognuna delle frasi e collegare il cerchio con il foglietto, come è già stato fatto per l'articolo 1.

Le soluzioni del gioco sono nella pagina successiva.

Se poi vuoi altre spiegazioni sul significato degli articoli, puoi parlarne con un insegnante o con uno dei tuoi genitori e, insieme, potete leggere e commentare gli articoli che ti interessano e che sono in fondo a questo libro.

ARTICOLO 5
EGUAGLIANZA E
NON
DISCRIMINAZIONE

ARTICOLO 7
BAMBINI CON
DISABILITÀ

ARTICOLO 9
ACCESSIBILITÀ

ARTICOLO 1
SCOPO

QUESTO
ARTICOLO DICE CHE
LE PERSONE CON
DISABILITÀ HANNO DIRITTO
AD ESSERE AIUTATE A
CONSEGUIRE LA MASSIMA
AUTONOMIA MEDIANTE
STRUMENTI
IDONEI

QUESTO
ARTICOLO AFFERMA
CHE TUTTI HANNO LO
STESSO DIRITTO A
PARTECIPARE AD
ATTIVITA' ARTISTICHE
CULTURALI E
SPORTIVE

QUESTO
ARTICOLO DICE CHE
BISOGNA GARANTIRE A
TUTTI IL DIRITTO
ALLA VITA

QUESTO
ARTICOLO SPIEGA
CHE LE PERSONE CON
DISABILITÀ POSSONO
SCEGLIERE DOVE
VIVERE

QUESTO
ARTICOLO AFFERMA
CHE ANCHE LE PERSONE
CON DISABILITÀ
POSSONO SCEGLIERE
DOVE ANDARE

QUESTO
ARTICOLO SPIEGA
CHE NESSUNO PUÒ
INTERFERIRE NELLA
PRIVACY DELLE
PERSONE CON
DISABILITÀ

QUESTO
ARTICOLO DICE CHE
E' NECESSARIO
PROTEGGERE LE
PERSONE CON
DISABILITÀ DA
POSSIBILI SOPRUSI

QUESTO
ARTICOLO PARLA
DEL DIRITTO
ALL'ISTRUZIONE
DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ

QUESTO
ARTICOLO PARLA DEL
SUPERIORE INTERESSE
DEI BAMBINI CON DISABILITÀ
CHE VIENE SEMPRE AL
PRIMO POSTO

ARTICOLO 30
PARTECIPAZIONE
ALLA VITA
CULTURALE E
RICREATIVA, AGLI
SVAGHI ED ALLO
SPORT

ARTICOLO 10
DIRITTO ALLA
VITA

ARTICOLO 14
LIBERTÀ E
SICUREZZA DELLA
PERSONA

ARTICOLO 16
DIRITTO DI NON
ESSERE
SOTTOPOSTO A
SFRUTTAMENTO,
VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI

QUESTO
ARTICOLO SPIEGA CHE
NON SI PUÒ PRIVARE
NESSUNO DELLA
PROPRIA LIBERTÀ

QUESTO
ARTICOLO DICE CHE
BISOGNA GARANTIRE A
TUTTI L'ACCESSO
ALL'AMBIENTE FISICO E
ALL'INFORMAZIONE

ARTICOLO 18
LIBERTÀ DI
MOVIMENTO E
CITTADINANZA

QUESTO
ARTICOLO SPIEGA
QUAL È LO SCOPO DI
QUESTA CONVENZIONE E
CHIARISCE COSA SI
INTENDA PER PERSONE
CON DISABILITÀ

ARTICOLO 19
VITA
INDIPENDENTE
ED INCLUSIONE
NELLA SOCIETÀ

QUESTO
ARTICOLO DICE CHE
TUTTE LE PERSONE SONO
UGUALI DI FRONTE ALLA
LEGGE ED HANNO GLI
STESSI DIRITTI SENZA
ALCUNA
DISCRIMINAZIONE

QUESTO
ARTICOLO DICE CHE
LE PERSONE CON
DISABILITÀ HANNO
DIRITTO A DIRE QUELLO
CHE PENSANO E
AD ESSERE
INFORMATE

ARTICOLO 21
LIBERTÀ DI
ESPRESIONE E
OPINIONE E
ACCESSO
ALL'INFORMAZIONE

ARTICOLO 26
ABILITAZIONE E
RIABILITAZIONE

ARTICOLO 24
EDUCAZIONE

ARTICOLO 22
RISPETTO
DELLA VITA
PRIVATA

Soluzioni del gioco

Articolo 1

Scopo

Questo articolo spiega qual è lo scopo di questa Convenzione e chiarisce cosa si intende per persone con disabilità

Articolo 5

Eguaglianza e non discriminazione

Questo articolo dice che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno gli stessi diritti senza alcuna discriminazione

Articolo 7

Bambini con disabilità

Questo articolo parla del superiore interesse dei bambini con disabilità, che viene sempre al primo posto

Articolo 9

Accessibilità

Questo articolo dice che bisogna garantire a tutti l'accesso all'ambiente fisico e all'informazione

Articolo 10

Diritto alla vita

Questo articolo dice che bisogna garantire a tutti il diritto alla vita

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

Questo articolo spiega che non si può privare nessuno della propria libertà

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

Questo articolo dice che è necessario proteggere le persone con disabilità da possibili soprusi

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

Questo articolo afferma che anche le persone con disabilità possono scegliere dove andare

Articolo 19

Vita indipendente e inclusione nella società

Questo articolo spiega che le persone con disabilità possono scegliere dove vivere

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Questo articolo dice che le persone con disabilità hanno diritto a dire quello che pensano e a essere informate

Articolo 22

Rispetto della vita privata

Questo articolo spiega che nessuno può interferire nella privacy delle persone con disabilità

Articolo 24

Educazione

Questo articolo parla del diritto all'istruzione delle persone con disabilità

Articolo 26

Abilitazione e riabilitazione

Questo articolo dice che le persone con disabilità hanno diritto a essere aiutate a conseguire la massima autonomia mediante strumenti idonei

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport

Questo articolo afferma che tutti hanno lo stesso diritto a partecipare ad attività artistiche, culturali e sportive



Nella Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità
sono scritti i diritti delle persone con disabilità.
Tutti sono obbligati a rispettare
i diritti delle persone con disabilità.

Gli Stati che approvano la Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità
devono scrivere quello che hanno fatto
per i diritti delle persone con disabilità
così le persone possono **controllare**
se i diritti delle persone con disabilità
sono stati rispettati.

La Convenzione ONU

sui diritti delle persone con disabilità

ha molti articoli.

Gli articoli più importanti della Convenzione sono:

L'articolo 1 dice che la Convenzione serve

per **proteggere le persone con disabilità**.

L'articolo 5 dice

che tutte le persone hanno gli **stessi diritti**

I diritti sono le possibilità

che abbiamo di fare qualcosa per vivere meglio.

L'articolo 7 dice che

i **bisogni dei bambini con disabilità**

sono sempre i più importanti.

L'articolo 9 dice che gli Stati devono aiutare
tutte le persone con disabilità
ad **andare dove vogliono**
e a sapere cosa succede nel mondo.

L'articolo 10 dice
che le persone con disabilità hanno **diritto alla vita**.
Diritto alla vita significa
che lo Stato ha il dovere di aiutare
le persone con disabilità
che non hanno i soldi per mangiare
o per andare dal dottore.

L'articolo 14 dice che tutte le persone con disabilità
hanno **diritto alla libertà**.

L'articolo 16 dice che **nessuno può fare male alle persone con disabilità.**

Lo Stato è obbligato a proteggere le persone con disabilità.

L'articolo 18 dice che le persone con disabilità possono **scegliere dove vogliono andare.**

L'articolo 19 dice che le persone con disabilità possono **scegliere dove vivere.**

L'articolo 21 dice che le persone con disabilità hanno diritto a **dire quello che pensano** e a sapere quello che succede nel mondo.

L'articolo 22 dice che tutte le persone con disabilità hanno diritto ad **avere una vita privata**.

Avere una vita privata significa che possono avere dei segreti che le altre persone non possono sapere.

L'articolo 24 dice che tutte le persone con disabilità hanno diritto ad **andare a scuola** e ad imparare.

L'articolo 26 dice che le persone con disabilità hanno diritto a essere aiutate a **fare le cose da sole**.

L'articolo 30 dice
che le persone con disabilità
hanno il diritto di partecipare
a **attività artistiche, culturali e sportive.**

Per esempio le persone con disabilità
hanno il diritto di vedere concerti o spettacoli
recitare o cantare
e partecipare a gare sportive.

9. Ripercorrere

Come si svolge l'incontro

Sintesi

Fare la sintesi significa aiutare i bambini a ripercorrere elementi salienti dell'esperienza appena compiuta, ripercorrendo la logica che ha guidato il lavoro, anche con riferimento a cose successe o dette da loro durante l'incontro.

La sintesi sarà una sorta di comunicazione finale che accennerà ai principali diritti sanciti dalle Convenzioni dell'ONU: ci sono dei diritti che sono sanciti per tutti, sia per i bambini, sia per gli individui ove ci sono differenze. I diritti devono essere di tutti altrimenti diventano privilegi per pochi. Alle persone con disabilità devono essere riconosciuti diritti analoghi agli altri, come viene ribadito dall'apposita Convenzione.

Non c'è più differenza

Un racconto di Anna Pajetta e Giampaolo Martinelli

L'estate era trascorsa in fretta. Come quando sembra che le cose belle volino via presto.

Una settimana al mare e qualche giorno in montagna avevano fatto recuperare gioia e spensieratezza.

Lucia e Piero erano giovani e perciò era naturale che fossero gioiosi e spensierati. Erano sposati da due anni ma vivevano assieme da cinque. Si poteva dire che era una coppia rodata. Avevano fatto le cose con calma e preso le decisioni importanti senza forzare tempi e situazioni.

Avevano completato anche l'arredamento della casa e si rallegravano ogni sera quando si accucciavano nel loro nido.

Dopo le vacanze, Lucia aveva ripreso il lavoro normalmente e Piero era stato mandato in servizio all'estero per quindici giorni. Ogni sera chiamava a casa per ascoltare la sua sposa e per sentirsi meno solo.

Dopo la prima settimana, una sera Lucia non rispose al telefono. Piero non si era accorto dell'arrivo durante il giorno di un messaggio WhatsApp in cui sua moglie comunicava che sarebbe andata dalla mamma per cena. Recuperato velocemente il messaggio dai mandri della memoria telefonica, chiamò a casa dei suoceri. Dopo il matrimonio essi lo avevano incoraggiato a dar loro del *tu* e questo lo faceva sentire ancor più a suo agio quando era con loro. Inizialmente aveva marcato le distanze e forse aveva anche un po' urtato i genitori di sua moglie. Ora però, quando ci ripensava, si compiaceva con se stesso, perché la diffidenza era crollata e la stima reciproca cresceva. Era diventato un rapporto fra uomini e, si sa, ai ragazzi nulla piace di più dell'essere presi sul serio dagli adulti.

Lucia e Piero avevano entrambi trent'anni e, sebbene fossero regolarmente nominati come «i ragazzi», si poteva ben dire che

erano ormai entrati nell'*adulterio* (così aveva scritto un ragazzino delle scuole medie in un tema sul *mondo degli adulti*) e ai due sposi piaceva farsi delle risate citando questa loro nuova appartenenza.

Al telefono rispose la madre di Lucia che, un po' preoccupata, informò il genero che la figlia non stava per niente bene. «Chissà cosa mangiate voi *ragazzi!* Mia figlia continua a vomitare».

Lucia riuscì a venire al telefono e spiccicò qualche breve parola, ma subito dovette correre in bagno. Piero rimase turbato, anche perché era via da una settimana e non aveva modo di verificare cosa potesse essere capitato alla compagna.

Dopo due giorni riuscì a parlare ancora direttamente con la moglie, ma questa continuava a essere indisposta.

Al ritorno decisero di presentarsi dal medico di famiglia per qualche accertamento.

«Lasci perdere magnesie, camomille, flora intestinale e influenze. Signora: lei aspetta un bambino!»

Forse ci avevano anche pensato ma, non essendo ancora capitato loro di trovarsi sulla via della maternità e non avendola nemmeno cercata espressamente, avevano rimosso dai propri pensieri tale eventualità.

Nel giro di mezz'ora si erano trovati catapultati nello strano e meraviglioso mondo delle coppie in attesa. Come tutti, iniziarono anch'essi a combattere il proprio senso di inadeguatezza facendo riflessioni e progetti oltre misura. Prima che fosse sera avevano già pianificato il giro dei negozi alla ricerca di mobili adatti per arredare la cameretta che era ancora vuota e adibita a provvisorio magazzino, riempita di tutte le cianfrusaglie che in altri angoli della casa avrebbero dato noia. A cena ricevettero le prime telefonate di complimenti e di auguri di parenti e amici che in un vorticoso giro di passaparola erano stati informati della novità. Alcuni, nell'esprimere le proprie felicitazioni, rivelavano la conoscenza di particolari che neppure essi si rendevano conto di possedere. Potenza dei *tam tam!* L'augurio

di una vecchia zia li turbò perché insinuò un dubbio che sembrava proprio fuori luogo. Disse: «Speriamo che sia sano!».

Dopo ventiquattr'ore avevano ormai provato ogni sensazione buona e cattiva e parlavano della loro nuova condizione come se fossero *incinti* da anni. I genitori si beavano con loro per la creatura che avrebbe rallegrato le rispettive ascendenze e garantito una discendenza anche al ramo di Lucia che, fino a quel momento, sembrava disseccato.

Al termine del primo mese andarono dal ginecologo per controllare che tutto procedesse bene. L'ecografia non rivelava ancora nulla di ben definito. «È ancora troppo piccolo, ci vogliono un paio di settimane, ma va bene se ci rivediamo per un controllo fra due mesi». Al terzo mese l'ecografia finalmente rivelò qualcosa di preciso, ma anche d'inaspettato. L'auscultazione del battito cardiaco, un ticchettio rapidissimo e altalenante, confermò quanto l'immagine sullo schermo aveva evidenziato. Due frugolini quasi abbracciati si mostravano per la prima volta ai futuri genitori e i loro cuori battevano velocissimi sovrapponendosi e rincorrendosi nella loro frenetica corsa. «Due gemelli?» «È proprio così», disse la dottoressa. «Avete altri casi di parti plurimi in famiglia?» Sì, una zia, sorella della nonna, aveva generato due gemelli, ma non avevano mai pensato che la faccenda fosse contagiosa.

Ritornarono a casa penserosi, indecisi tra essere doppiamente felici per le due creature che stavano allevando in grembo, o essere felici a metà: in parti uguali, suddivise tra i due nascituri.

Nei giorni a seguire sciolsero la riserva, comunicarono a tutti che la loro gioia era raddoppiata e si diedero da fare per aggiornare la lista delle spese che si apprestavano a fare per i nuovi arrivi.

I successivi cinque mesi furono un crescendo di consapevolezza e di felicità. Dopo il quinto mese anche le nausee erano cessate e Lucia era lo specchio della contentezza. Stava bene, mangiava abbondantemente, si muoveva, andava in palestra curando di esercitarsi

secondo le prescrizioni della ginecologa. Al sesto mese s'iscrisse anche alle lezioni di ginnastica pre-parto. La vicinanza con tante altre mamme la metteva di buon umore e tutti i cattivi pensieri, che inevitabilmente accompagnano le grandi gioie, evaporavano come brina al sole. Ciascuna raccontava le proprie sensazioni, le proprie storie e le storie ascoltate altrove. Quando le altre diventavano tristi o accennavano a difficoltà della gravidanza e del parto, si allontanava dal gruppo. Le avevano detto che una mamma che vive nella gioia comunica serenità e benessere al suo bambino e lei era decisa a non far mancare nulla agli esserini che galleggiavano nel proprio ventre. Desiderava assolutamente che iniziassero da subito ad assorbire buone sensazioni e s'ingegnava a trovare ogni motivo di pace e di tranquillità. Le tornava alla mente quello strano augurio della zia che suonava nella sua mente come un malaugurio: «Speriamo sia sano!». Certo, è un buon augurio, ma non c'era bisogno di farlo. È ovvio che tutti i bimbi *debbano nascere sani!*

Erano all'ottavo mese e il pancione era diventato enorme. L'ultima ecografia aveva rivelato una leggera differenza di peso dei due bimbi. Il medico disse però che erano già abbastanza grandi e ben sviluppati e che il parto sarebbe potuto avvenire in qualsiasi momento senza problemi. Si arrivò senza complicazioni a ridosso delle trentanove settimane di gestazione. Lucia stava bene e non c'erano avvisaglie di parto imminente. Allo scadere dei nove mesi il medico decise di ricoverare Lucia e di indurre il parto qualora non fosse iniziato spontaneamente entro il giorno stesso. La sera iniziò qualche avvisaglia di travaglio ma il parto sembrava non fosse ancora imminente.

Il medico decise di somministrare l'ossitocina per indurre le contrazioni. Lucia non comprendeva, ma si fidava ciecamente della propria ginecologa e temeva oltretutto un travaglio naturale e prolungato, avendone sentito parlare con toni terrificanti da chi diceva di averlo sperimentato.

Alle dieci del mattino successivo finalmente partorì.

Le ostetriche raccolsero le due piccole creature con professionalità e senza lasciarsi andare a eccessivi complimenti. «Si sa che...», pensò Piero, intontito per la notte insonne e spaventato dalla sua prima esperienza in sala parto, «... medici e infermieri ne vedono talmente tanti che ci hanno fatto il callo.» I due corpicini, un po' cianotici e coperti di grasso bianco e umido, furono subito ripuliti e messi in incubatrice. Non erano particolarmente sofferenti ma, come tanti gemelli, erano leggermente sottopeso e la prassi richiedeva prudenza.

In sala parto c'era una strana calma, quasi come all'ora di chiusura dell'ufficio dove lavorava Piero: ognuno pensava ai fatti suoi, chi metteva in ordine la scrivania, chi chiudeva i cassetti e chi spegneva il computer. Parimenti, gli infermieri e i medici si lavavano le mani e riordinavano la sala con il pensiero apparentemente già altrove.

L'incubatrice fu portata nella sala dei neonati e nascosta oltre la tenda. Piero inseguì la culla per vedere i suoi bambini che avevano già ripreso colore e si sentì sollevato.

Dopo qualche minuto un medico lo chiamò per invitarlo a vedere da vicino le creature. Le osservò per bene. I faccini erano teneri e ancora un poco rossicci. «Non sembrano proprio gemelli», pensò, e si ricordò di due amici, pure essi nati insieme. Pur somigliandosi, non erano le classiche due gocce d'acqua. Fissava i suoi figli e non riusciva a capire in cosa fossero differenti. Improvvisamente gli venne istintivo controllare i quattro arti e vide con sollievo che erano tutti in ordine e al loro posto. Il medico lo prese delicatamente per un braccio e gli disse serio che c'era un problema.

Un problema? Eppure sembravano così belli! «Ecco, li guardi bene. Vede il taglio degli occhi del primo nato?» Piero si sforzò di guardare bene, ma gli occhi dei neonati erano chiusi. Allora, pur senza vedere, comprese e pensò d'istinto: «Mongoloide!». Che

brutta parola, ma gli venne in mente così, di getto. L'aveva sentita, ma pensava che fosse qualcosa che riguardasse altri, persone lontane, della Mongolia per l'appunto. Poi gli venne in mente: «Down!». Ecco, è proprio «giù» questo bambino. Si ricordò poi che Down doveva essere il nome di un medico, che tra i primi aveva studiato questi bambini, e non un avverbio inglese. Non gli piacevano questi avverbi inglesi. Suo figlio non poteva essere così «giù». L'avverbio però era l'unico appropriato per descriverli: erano ancor più *giù* di chi è a *terra*. Il mondo, *mezzo* mondo ma egualmente enorme, era crollato improvvisamente sulla loro testa. Erano finiti in un pozzo dove si vedeva solo buio. Una vita futura dove tutto era nero, difficile, negato, sporcato.

Dopo quattro giorni la puerpera e i bambini lasciarono l'ospedale. Lucia e Piero stentavano a riemergere dalla terribile valanga che li aveva sommersi. Avevano fatto il giro di tutto lo scibile e rintracciabile su internet, erano diventati esperti e conoscevano ogni dettaglio, ogni variante e ogni possibile evoluzione dei bambini con la sindrome di Down.

I genitori della coppia erano ancor più costernati ed enormemente imbarazzati a raccontare a ogni nuovo interlocutore che sì, erano nati due gemelli, uno bellissimo e «normale» e l'altro... Non sapevano come pronunciare quella parola, quella sentenza che condannava a vita. O a morte?

Misero nome Giovanni al primo nato e Giacomo al secondo.

Lucia e Piero sostennero innumerevoli esami di coscienza per capire se avessero trascurato qualcosa per negligenza: accertamenti diagnostici, alimentazione, comportamenti, stress... Qualcosa insomma che avesse potuto causare, o evitare, la tragedia che si era abbattuta sulla loro casa.

Fortunatamente un amico medico aveva spiegato loro che la strana combinazione dei cromosomi in un ovulo fecondato, che prende il nome di sindrome di Down, non è dato sapere da cosa sia

causata e quindi non c'è proprio nulla di cui pentirsi o su cui recriminare. Succede e basta.

I terribili giorni che vissero per prendere piena e definitiva coscienza della loro nuova situazione furono in parte rubati alla gioia che il secondo figlio, quello «normale» (ma in futuro si risolsero a non utilizzare più questa definizione), aveva portato in casa loro. Anzi, si ricordarono di quanto avevano sentito qualche anno prima da un'amica di famiglia, madre anch'essa di una ragazza Down. Aveva detto: «Quando è nata la mia Brunetta mi è crollato il mondo addosso. Ora, dopo trent'anni, posso dire invece che è il più bel dono che mi abbia fatto il Signore».

«E va bene, voi ve la cavate sempre con il Signore che aggiusta tutto. Ma il nostro bambino chi ce lo aggiusta? E non venite a chiederci di andare a ringraziare Signori e Madonne, perché non c'è proprio nulla da ringraziare. O meglio: potremmo ringraziare solo a metà. Per dei gemelli sarebbe però la "metà di una gioia doppia". Allora, anche ringraziando solo "a metà", dovremmo farlo almeno per un intero e per... l'altro intero... si vedrà. Ma ora basta, ci sembra di vaneggiare. La matematica proprio non c'entra. Abbiamo *due* figli e non *uno e mezzo!*» Era la prima volta che Lucia e Piero difendevano la propria creatura. Una creatura *per intero!*

Più passavano i giorni e più l'universo della disabilità diventava il loro nuovo mondo. Un universo al quale mai avevano pensato, perché erano argomenti che avevano sempre riguardato *gli altri*. Ogni giorno scoprivano che in questo mondo, ma anche nella loro piccola città, erano in compagnia di uno stuolo di persone che mai avevano immaginato fosse così vasto. Era capitato così anche quando avevano cambiato l'automobile. Pur avendo acquistato un modello poco diffuso e conosciuto, importato dall'estremo oriente, si accorgevano nei giorni successivi di quante vetture uguali alla loro circolavano in città.

Compresero che di alcune realtà ci si accorge solo se ci toccano direttamente, altrimenti viviamo come se non esistessero.



«Non si vede bene che col cuore e l'essenziale è invisibile agli occhi.» Questa frase, che amavano citare e che avevano riportato anche su qualche biglietto di auguri, diventava ora chiarissima. Si accorgevano che il loro cuore era chiamato a un supplemento di apertura. Gli occhi e il cuore, se non allenati, possono guardare e battere ciascuno in direzioni opposte. Bisogna insegnare agli occhi a guardare e ai cuori a battere, altrimenti si rischia di perdere l'essenziale.

Giovanni e Giacomo crebbero con l'attaccamento tipico dei fratelli gemelli e frequentarono le stesse scuole fino alla terza media. In realtà Giovanni era indietro di due anni perché, su consiglio di educatori e insegnanti, aveva iniziato la prima elementare a otto anni. Giacomo amava di un amore tenero e protettivo il «fratellino», come lui lo chiamava, imitando i genitori che, sin da piccolo, lo facevano così sentire più grande e responsabile.

A scuola però non aveva mai parlato di Giovanni, per pudore, o per timore di non essere capito: non gli piaceva usare certe parole per descrivere il proprio fratello. Egli non si vergognava di Giovanni, ma temeva che altri lo potessero ferire per causa sua.

Quando frequentava la quarta elementare, rimase a casa una settimana, tenuto a letto per una febbre influenzale. Al suo ritorno a scuola scoprì che le prime due ore di quel giorno non sarebbero state di lezione, ma dedicate all'incontro con alcune persone per parlare di un argomento dallo strano nome di «Compagni di diritti». I suoi compagni si erano preparati la settimana precedente, leggendo insieme alla maestra di Italiano alcuni racconti sui diritti dei bambini. Essendo rimasto digiuno dell'argomento, Giacomo entrò in aula timoroso e cercò di sedersi il più lontano possibile dalla lavagna su cui era scritto proprio il titolo dell'incontro. Le sedie però erano state poste in cerchio e i suoi compagni, come pure lui stesso, erano tutti egualmente distanti e vicini allo stesso modo da quegli sconosciuti che erano venuti a parlare.

Ascoltò tutto quanto veniva spiegato rintanato in se stesso e accucciato sulla seggiola. Non intervenne mai per sollecitare chiarimenti e nemmeno per rispondere alle domande che erano poste dalle due signore gentili che parlavano. Prima avevano parlato dei diritti dei bambini. Poi avevano iniziato a spiegare che anche i bambini con qualche difficoltà avevano gli stessi diritti. Non riusciva però a capire bene cosa fossero tutti questi *diritti*. Fino a quel momento non aveva mai pensato che tutto quanto aveva vissuto fino a quel momento fosse un *diritto*. Pensava che fosse semplicemente così *la vita*, la vita di tutti.

Ascoltò le domande e le risposte dei suoi compagni e comprese che alcuni di essi erano meno fortunati di lui. Alcuni chiedevano se fosse vero che potevano avere desideri diversi da quelli che i propri genitori potevano ammettere. Per esempio, i suoi genitori, ogni volta che gli chiedevano qualcosa, si rivolgevano sempre in questi termini: «Giacomo, cosa ne dici se facciamo questo... cosa ne pensi... ti piacerebbe...?». Così si comportavano anche con il suo fratellino, nonostante a volte gli pareva che Giovanni non comprendesse sempre bene e dovevano ripeterglielo più volte. Allora vinse un po' di timidezza e si alzò per rispondere a una domanda che suonava pressappoco così: «Che cosa fate se i genitori organizzano la vostra festa di compleanno e vi dicono di invitare solo pochi amici fidati e che essi conoscono bene?».

Rispose così: «Quando noi festeggiamo il compleanno, mio fratello e io, riempiamo sempre la casa di amici suoi e miei, perché sono tutti amici fidati. Però, quando siamo insieme, io capisco benissimo che gli amici di Giovanni sono felici, perché sorridono o emettono grida di gioia per la loro contentezza. Gli altri amici, quelli che invito io, a volte fanno fatica a capirli, ma alla fine, *quando giochiamo insieme, non fa proprio differenza*. Loro sanno che io e mio fratello Giovanni...».

E qui si accorse di aver rivelato per la prima volta in classe il nome del fratellino. Qualcuno lo guardò stupito. I due o tre che già

avevano frequentato la sua casa furono altrettanto sorpresi, perché pensavano che fosse un segreto da tenere nascosto. Ma ormai Giacomo aveva fatto il primo passo e si sentiva quasi orgoglioso di avere un fratello. Qualcuno gli chiese quanti anni avesse e lui rispose che avevano la stessa età. «Ma non è possibile!» «Sì, perché siamo gemelli e siamo uguali.» Non aggiunse altro, gli sembrava sufficiente. I compagni più intimi lo osservavano un po' incuriositi, perché credevano che dopo la rivelazione del nome avrebbe dato altre spiegazioni. Anche la maestra fu colpita e disse qualcosa sottovoce alle due signore che stavano animando l'incontro. Queste sorrisero e commentarono: «Ah, è proprio bello. Crediamo sia ora di leggere la fiaba di Andersen *C'è differenza*».

Giacomo colse solo le ultime due parole e volle chiarire ad alta voce che lui era d'accordo: «Ho detto anch'io che *Non c'è differenza!*».

Tornò a casa quella sera e i suoi genitori, Lucia e Piero, lo abbracciarono più affettuosamente del solito. Gli dissero che avevano parlato con la maestra e gli chiesero cosa avessero fatto a scuola quel giorno. Giacomo rispose: «Le solite cose».

«Solamente?»

«Poi sono venute due signore per spiegare delle storie che a me sembravano proprio normali. Ma forse qualche mio compagno non pensava così e allora è stato bello che anche loro le abbiano sentite.»

Lucia e Piero si guardarono negli occhi compiaciuti e dissero ai loro due ragazzi: «La settimana prossima è il vostro compleanno. Potete invitare chi volete per festeggiare con voi».

Giacomo disse a suo fratello Giovanni: «Tranquillo, amico, organizzo tutto io!».



Non c'è più differenza

Lucia e Piero sono una coppia sposata.

Dopo un po' di tempo Lucia rimane incinta.

Lucia, Piero e i loro amici
sono contenti di questa notizia.

Dopo alcuni mesi Lucia va dal dottore
per sapere come sta il bambino che aspetta.
Il dottore dice che Lucia aspetta due bambini.

Quando i bambini devono nascere
Lucia va in ospedale.
I dottori e le infermiere
aiutano Lucia a fare nascere i suoi bambini.
I figli di Lucia e Piero
nascono e sono molto belli.

Lucia e Piero
chiamano i loro figli Giovanni e Giacomo.

Dopo che i bambini sono nati
il dottore dice a Piero
che Giovanni ha la sindrome di Down.

Lucia e Piero

non sanno cosa significa sindrome di Down.

Lucia e Piero vogliono capire

cosa significa sindrome di Down.

Un dottore amico di Lucia e Piero

spiega che sindrome di Down

è quando un bambino nasce

con caratteristiche particolari.

Il dottore dice a Lucia e Piero

che alcune volte succede

che nasce un bambino con sindrome di Down,

ma nessuno sa perché.

Lucia e Piero sono preoccupati per Giovanni,
perché non capiscono bene
cosa significa sindrome di Down.

Lucia e Piero incontrano altre persone
che hanno figli con sindrome di Down
e capiscono di volere bene
a Giovanni e a Giacomo.

Giovanni e Giacomo si vogliono bene
e giocano insieme.

Giovanni e Giacomo vanno a scuola
in due classi diverse.

Giacomo non ha mai parlato di Giovanni
ai suoi compagni di scuola,
perché non sa come spiegare
che Giovanni ha la sindrome di Down.

Un giorno a scuola c'è una lezione
che spiega ai bambini
che cosa è la Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità.

Giacomo ascolta la lezione e non è più preoccupato
di spiegare ai suoi compagni
cosa è la sindrome di Down,
perché ha capito che non c'è differenza
tra lui e suo fratello Giovanni.

Giacomo dice ai suoi compagni
che ha un fratello gemello proprio uguale a lui.

10. Salutare

Come si svolge l'incontro

Saluti

Alla conclusione dell'incontro si salutano tutti i bambini uno per uno ringraziandoli e consegnando loro del materiale preparato (gadget associativi, la fiaba letta, la Convenzione ONU sui diritti dei bambini in forma ridotta ed entrambe le Convenzioni per le insegnanti).

Non è solo una formalità, è anche un comunicare rispetto e considerazione nei loro confronti anche se sono «solo» bambini.

Bibliografia

- Colombo Gherardo (2011), *Democrazia*, Torino, Bollati Boringhieri.
- De Robertis Gianfranco e Speciale Roberta (a cura di) (2009), *La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: dalla ratifica all'applicazione*, Roma, Anffas.
- Inclusion in Europe e Anffas Onlus, *Informazioni per tutti. Linee guida europee per rendere l'informazione facile da leggere e da capire per tutti*.
- Jelfs Martin (1983), *Tecniche di animazione*, Torino, ElleDiCi.
- Novara Daniele e Boccalini Roberta (2000), *Tutti i grandi sono stati bambini*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.

Sitografia

- Anffas, www.anffas.net
- Anffas Varese, www.anffasvarese.it
- Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *Diritto internazionale*, www.unric.org/it/diritto-internazionale
- Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *Statuto dell'ONU*, www.unric.org/it/documenti-onu-in-italiano/19
- Easy to read, www.easy-to-read.eu
- Fondazione Renato Piatti, www.fondazionepiatti.it
- Gruppo CRC, www.gruppocrc.net
- United Nations, *Division for social policy and development. Disability*, www.un.org/development/desa/disabilities
- Vocabolario Treccani, www.treccani.it/vocabolario

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corri-

spondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione

di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educa-

zione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale e educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e

tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel Paese d'origine;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo

conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
 - e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
- e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali e educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali e educative, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della

loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - II – di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI – di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII – che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per

dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel Paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente — in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo — le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Articolo 1 – Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

per «comunicazione» si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti e i formati di comunicazione migliorativa e alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili;

per «linguaggio» si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per «discriminazione fondata sulla disabilità» si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per «accomodamento ragionevole» si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per «progettazione universale» si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3 – Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;

- (f) l'accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4 – Obblighi generali

1. Gli Stati parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati parti si impegnano:

- (a) a adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
- (b) a adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e) a adottare tutte le misure adeguate a eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
- (f) a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile e il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità e uso, e incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- (g) a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, e a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- (h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;
- (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani e alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5 – Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6 – Donne con disabilità

1. Gli Stati parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Articolo 7 – Minori con disabilità

1. Gli Stati parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano

e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8 – Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati parti si impegnano a adottare misure immediate, efficaci e adeguate allo scopo di:

- (a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
- (b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;
- (c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati parti:

(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:

- (i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
- (ii) promuovere una percezione positiva e una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
- (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;

(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9 – Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) i servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati parti inoltre adottano misure adeguate per:

- (a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;

- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici e altre strutture aperte al pubblico;
- (f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- (g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
- (h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10 – Diritto alla vita

Gli Stati parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11 – Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12 – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

1. Gli Stati parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente e imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o a ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari,

mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13 – Accesso alla giustizia

1. Gli Stati parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Articolo 14 – Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri: (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

2. Gli Stati parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi e ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15 – Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee a impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16 – Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati parti adottano altresì tutte le misure adeguate a impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie e a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere e all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza

e abuso. Gli Stati parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere e all'età.

5. Gli Stati parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne e i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17 – Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 18 – Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

(b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere e utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

(c) siano libere di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;

(d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Articolo 19 – Vita indipendente e inclusione nella società

Gli Stati parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20 – Mobilità personale

Gli Stati parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

- (a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti e a costi accessibili;
- (b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati e accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
- (c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21 – Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

- (a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- (b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative e alternative e a ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- (c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- (d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- (e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Articolo 22 – Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata,

nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute e alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23 – Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati parti adottano misure efficaci e adeguate a eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;

(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Articolo 24 – Educazione

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati parti devono assicurare che:

(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera e obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, a un'istruzione primaria, di qualità e libera e all'istruzione secondaria;

(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzano il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena e uguale partecipazione al sistema di istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

(a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi e alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità e agevolare il sostegno tra pari e attraverso un mentore;

(b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;

(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, e in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno e in ambienti che ottimizzano il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti e il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi e alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

Articolo 25 – Salute

Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati parti devono:

- (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
- (e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- (f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo 26 – Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, e il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

- (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
- (b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.

2. Gli Stati parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27 – Lavoro e occupazione

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative — anche attraverso misure legislative — in particolare al fine di:

- (a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- (b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
- (c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
- (d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
- (e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
- (f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
- (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- (h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
- (i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
- (j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
- (k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28 – Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto a un livello di vita adeguato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio,

e al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

- (a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati e a costi accessibili;
- (b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale e a quelli di riduzione della povertà;
- (c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno e orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
- (d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
- (e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi e ai trattamenti pensionistici.

Articolo 29 – Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:

- (i) assicurando che le procedure, le strutture e i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
- (ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni e in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, a esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
- (iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare;

(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:

- (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
- (ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30 – Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati parti adottano misure adeguate a:

(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;

(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31 – Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare e attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:

(a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;

(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Articolo 32 – Cooperazione internazionale

1. Gli Stati parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;

(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;

(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto e alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33 – Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori e a differenti livelli.

2. Gli Stati parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo *status* e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.

Articolo 34 – Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. È istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato «Comitato»), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato si compone, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati parti. A tali riunioni, ove il *quorum* è costituito dai due terzi degli Stati parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati parti della presente Convenzione.
7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari a esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni fissate dall'Assemblea Generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35 – I rapporti degli Stati parti

1. Ogni Stato parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni e ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36 – Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato parte interessato. Lo Stato parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato parte in causa che esso sarà costretto a esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati parti.

4. Gli Stati parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi Paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, e agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati parti

che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Articolo 37 – Cooperazione tra gli Stati parti e il Comitato

1. Gli Stati parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.
2. Nelle sue relazioni con gli Stati parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità e ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38 – Relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

- (a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
- (b) il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 39 – Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati parti.

Articolo 40 – Conferenza degli Stati parti

1. Gli Stati parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.
2. La Conferenza degli Stati parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati parti.

Articolo 41 – Depositario

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42 – Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 43 – Consenso a essere vincolato

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari e alla conferma formale delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. È aperta all'adesione di ogni Stato o Organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Articolo 44 – Organizzazioni d'integrazione regionale

1. Per «Organizzazione d'integrazione regionale» si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli «Stati parti» nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 46 – Riserve

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47 – Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica

le proposte di emendamento agli Stati parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48 – Denuncia

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 49 – Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50 – Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Sai quali sono i tuoi diritti?

**La Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità**

In versione facile da leggere



Prodotto realizzato da Anffas Onlus Nazionale nell'ambito del progetto «Accorciamo le distanze» — iniziativa finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex lege 383/2000, art. 12, lett. d, bando 2009.

Per informazioni:
www.anffas.net – nazionale@anffas.net

■ Che cos'è una convenzione?



Una convenzione è un elenco di regole e di diritti.

Le Nazioni che la firmano promettono di rispettarla e di farla rispettare.

■ Cosa sono i diritti?



I diritti sono quelle regole
che servono
per vivere bene con gli altri.

Tutte le persone hanno dei diritti
e tutte le persone
devono rispettare
i diritti degli altri.


■ Perché è importante la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità?



È importante perché
è obbligatorio
rispettare i diritti di tutti
e le regole che sono scritte
nella convenzione.



Sai quali sono i tuoi diritti?



Hai diritto a viaggiare
e ad entrare in tutti i posti
dove vuoi andare.

Hai diritto a sapere tutte le cose
che ti interessano
usando internet,
leggendo i giornali e i libri,
guardando la televisione
e ascoltando la radio



La legge ti deve riconoscere
gli stessi diritti e gli stessi doveri
di tutte le altre persone.

Hai diritto ad avere una proprietà,
a gestire i soldi,
chiedere i soldi in prestito
e nessuno ti può togliere la casa.

Hai diritto a scegliere cosa fare
e se hai bisogno
puoi richiedere l'aiuto
dell'amministratore di sostegno.



L'amministratore di sostegno
è una persona
nominata dal Giudice
che può darti aiuto
per quello che ti serve.

Ad esempio, può aiutarti a
prendere i tuoi soldi in banca
o a decidere su cose importanti



Nessuno deve farti del male.

Non devi fare delle cose
che ti fanno stare male
o ti danno fastidio.

Se c'è qualcosa che non va
hai il diritto
di chiedere e avere aiuto.



**Hai diritto a vivere insieme
ad altre persone,
in un posto che ti piace.**

**Hai diritto ad andare dove vuoi
e se hai bisogno di aiuto
per spostarti
te lo devono dare.**

**Sei libero di avere le tue idee
e di dirle.**



Hai diritto ad avere
uno spazio tutto per te
e ad avere delle cose tue
che puoi usare solo tu
e nessun altro
senza il tuo permesso.



Hai il diritto di andare a scuola
insieme a tutti gli altri.

Hai il diritto di fare
tutte le scuole che vuoi
e di scegliere
cosa vuoi studiare.



Hai il diritto ad avere un aiuto
per imparare
a fare le cose da solo.

Ad esempio, puoi avere aiuto
per imparare a nuotare,
a cucinare, a vestirti
e a muoverti bene.



Hai il diritto di imparare a fare
le cose che ti servono
per lavorare
e guadagnare dei soldi.

Se vuoi dire qualcosa ai politici
lo puoi fare.
Per esempio, se c'è qualcosa
nella città che non ti piace
o ti da fastidio,
puoi dirlo al tuo sindaco.



Fatti aiutare da qualcuno
a scrivere una lettera,
a fare un video oppure
ad andare a parlare con lui.

Hai anche il diritto di votare
quando ci sono le elezioni.



Hai il diritto di andare
alla gita scolastica, al cinema,
al teatro, al parco giochi,
al museo, in biblioteca
e in palestra
insieme ai tuoi compagni
o i tuoi amici.



Insomma, hai il diritto
a vivere bene la tua vita
e le persone devono aiutarti
a vivere come e dove ti piace.

The Erickson logo consists of the word "Erickson" in a white, serif font, centered within a solid red rectangular background.

Erickson



Vai su **www.erickson.it**
per leggere la descrizione dei prodotti Erickson e scaricare gratuitamente
tutti gli «sfogliabro», le demo dei CD-ROM e le gallerie di immagini.



Registrati su **www.erickson.it** e richiedi la **newsletter INFO**
per essere sempre aggiornato in tempo reale su tutte le novità
e le promozioni del mondo Erickson.



Seguici anche su **Facebook**
www.facebook.com/EdizioniErickson
Ogni giorno notizie, eventi, idee, curiosità, approfondimenti
e discussioni sul mondo Erickson!

GRAZIE PER AVER SCARICATO



Vivi. Scrivi. Pubblica. Condividi.

La nuova linea editoriale di Erickson che dà voce alle tue esperienze

È il progetto firmato Erickson che propone libri di narrativa, testi autobiografici, presentazioni di buone prassi, descrizioni di sperimentazioni, metodologie e strumenti di lavoro, dando voce ai professionisti del mondo della scuola, dell'educazione e del settore socio-sanitario, ma anche a genitori, studenti, pazienti, utenti, volontari e cittadini attivi.

Seleziona e pubblica le esperienze, le sperimentazioni e le idee che questi protagonisti hanno sviluppato e realizzato in ambito educativo, didattico, psicologico e socio-sanitario, per dare loro la possibilità di condividerle attraverso la stampa tradizionale, l'e-book e il web.

Sul sito www.ericksonlive.it è attiva una community dove autori e lettori possono incontrarsi per confrontarsi, dare e ricevere suggerimenti, scambiare le proprie esperienze, commentare le opere, trovare approfondimenti, scaricare materiali. Un'occasione unica per approfondire una serie di tematiche importanti per la propria crescita personale e professionale.

Questo libro vuole raccontare dei bambini con disabilità che vanno a scuola... anzi, vuole raccontare dei bambini. Tutti i bambini devono poter andare a scuola!

Viene presentato il progetto «Compagni di diritti», ideato e realizzato da Anffas Onlus Varese per gli alunni della scuola primaria, articolato in attività animate da volontari adeguatamente formati e centrate sulla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e su quelli delle persone con disabilità. Si illustra in che modo è avvenuta quella «magia» che è la relazione tra adulti e un gruppo di alunni che, coinvolti e aiutati a riflettere, hanno provato a giocare attorno a temi molto seri e importanti, dimostrando ancora una volta che con i bambini si possono trattare anche questioni complesse come le differenze tra le persone, i diritti e l'inclusione.

Il libro è rivolto a chiunque sia interessato ad approfondire il progetto «Compagni di diritti» e i temi relativi all'inclusione delle persone con disabilità, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In particolare si è scelto di dedicare alcune parti ai bambini, utilizzando una grafica e un simbolo a loro dedicati, e di scrivere tutti i capitoli anche nel linguaggio Easy to read.



LORENZO FRONTE

È sociologo e educatore. Lavora come consulente, formatore e ricercatore a orientamento psicopsicologico. Si è occupato di accompagnare il percorso di «Compagni di diritti» e ha curato la stesura di questo volume.
www.lorenzofronte.it



www.ericksonlive.it
Erickson dà voce alle tue esperienze